Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 243 del 15 ottobre 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 ottobre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 112

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1992 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1992.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1992, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1992 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1993.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1992

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
285.		
23 luglio 1991, Bucarest		
Accordo tra Italia e Romania in materia di visti, con Scambio di Lettere	22 agosto 1991	11
286.		
30 agosto 1991, Riga		
Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Lettonia	30 agosto 1991	23
287.		
30 agosto 1991, Vilnius		
Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Lituania	30 agosto 1991	27
288.		
31 agosto 1991, Tallinn		
Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Lituania	31 agosto 1991	31
289.		
5 dicembre 1991, Roma		
Protocollo sulle consultazioni tra il Ministro degli Esteri italiano e quello ungherese	5 dicembre 1991	35
290.		
16 dicembre 1991, Entebbe		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Uganda concernente l'assistenza italiana alle attività sanitarie nel Distretto di Gulu	16 dicembre 1991	39

2 Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 243

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione di sicureza sociale tra Italia e Venezuela (Roma, 7 giugno 1988). *Vedi legge n. 260 del 6 agosto 1991 in* G.U. *n. 192 del 17 agosto 1991 e vedi anche Accordo amministrativo pubblicato sul* S.O. *alla* G.U. *del 15 gennaio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1991.*	1° novembre 1991
Accordo tra Italia e Comandante Supremo Alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali, applicabili alla installazione e attività, nel territorio italiano, del Centro di Ricerca Sottomarina - SACLANTCEN - (Bruxelles, 2 dicembre 1988). *Vedi legge n. 28 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *alla* G.U. *n. 21 del 27 gennaio 1992.*	21 febbraio 1992
Convenzione tra Italia e Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo (Seoul, 10 gennaio 1989). *Vedi legge n. 199 del 10 febbraio 1992 in* S.O. *alla* G.U. *n. 53 del 4 marzo 1992.*	14 luglio 1992

285.

Bucarest, 27 luglio 1991

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania in materia di visti, con scambio di Lettere

(Entrata in vigore: 22 agosto 1991)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania in materia di visti

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania,

considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi,

attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento Conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

I cittadini della Repubblica Italiana e della Romania titolari di validi passaporti diplomatici possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di trenta giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese.

Articolo II

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro sui passaporti diplomatici o di servizio alle seguenti categorie di persone:

a) membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi nonche i componenti del loro nucleo familiare;

b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e romeni costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

c) dipendenti della Rappresentanza dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in Romania e della Rappresentanza Commerciale della Romania in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare;

d) persone addette al servizio domestico dei soggetti di cui alle lettere a),b),c) del presente articolo.

Le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visto d'ingresso in favore dei soggetti su menzionati normalmente entro 30 giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda.

Articolo III

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per piu viaggi per un periodo di due anni, adottando le relative decisioni entro i termini di seguito indicati, alle sottoelencate categorie di persone:

a) dipendenti delle Rappresentanze permanenti dell'Alitalia in Romania e della Tarom in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare, entro 15 giorni lavorativi;

b) dipendenti di Rappresentanze e Societa' economiche, commerciali e finanziarie delle due Parti ammesse a norma di legge all'esercizio della loro attivita' nel territorio dell'altra Parte nonche' i componenti del loro nucleo familiare, entro 15 giorni lavorativi;

c) giornalisti italiani e romeni rispettivamente accreditati in modo permanente in Romania e in Italia nonche' i componenti del loro nucleo familiare, entro 30 giorni lavorativi dalla notifica della loro designazione.

Articolo IV

1) Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi per un periodo di un anno, adottando le relative decisioni entro i termini di seguito indicati, alle sottoelencate categorie di persone:

a) corrieri diplomatici dei due Paesi, entro 2 giorni lavorativi;

b) operatori economico-commerciali favorevolmente noti che effettuino frequenti viaggi nei due Paesi per contatti d'affari, entro 15 giorni lavorativi;

c) giornalisti italiani e romeni non permanentemente accreditati in Romania ed in Italia che effettuino nel corso dell'anno frequenti viaggi per ragioni professionali nei due Paesi, entro 10 giorni lavorativi;

d) sportivi membri di Federazioni aderenti al COI (Comitato Olimpico Internazionale) che debbano recarsi nei due Paesi per attività agonistiche inserite nei programmi sportivi di Federazioni del Paese ospitante, entro 15 giorni lavorativi.

2) agli insegnanti, lettori, frequentatori di corsi post-universitari, studenti, borsisti che si rechino da un Paese all'altro in conformita agli Accordi culturali intergovernativi e il cui periodo di soggiorno non sia normalmente inferiore ai sei mesi, le Parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi per un periodo fino ad un anno, entro 15 giorni lavorativi.

3) per quanto riguarda, inoltre, autisti italiani e romeni di mezzi di trasporto che effettuino abitualmente servizio di trasporto internazionale tra i due paesi e conduttori italiani e romeni che accompagnino i vagoni abilitati al servizio internazionale su itinerari ferroviari concordati, le Parti rilasceranno visti di ingresso per più viaggi per un periodo di sei mesi, adottando le relative decisioni entro un termine di 30 giorni lavorativi.

Articolo V

Le Parti rilasceranno ai partecipanti ai progetti di cui all'accordo sugli scambi giovanili visti collettivi ed individuali di ingresso per la durata prevista nei progetti stessi, adottando le decisioni relative al rilascio entro un termine di 15 giorni lavorativi.

Articolo VI

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso collettivi ed individuali di breve durata (fino a trenta giorni) in favore di turisti in gruppo con programma organizzato da agenzie turistiche conosciute, studiosi, scienziati e ricercatori, membri di orchestre e cori, atleti partecipanti a ben individuate manifestazioni artistiche, culturali e sportive, adottando le relative decisioni entro un termine di 8 giorni lavorativi.

Analogamente le Parti rilasceranno visti d'ingresso ai giornalisti dell'altra Parte non permanentemente accreditati che, per esigenze professionali, intendano coprire sopraggiunti eventi di particolare importanza in uno dei due Paesi, adottando le relative decisioni entro 2 giorni lavorativi.

Articolo VII

L'ingresso senza visto nel territorio dell'Italia e della Romania potrà essere consentito alle seguenti categorie di persone:

a) membri degli equipaggi di navi italiane e romene, a norma dell'articolo 10 dell'Accordo bilaterale sulla navigazione marittima firmato a Roma il 22 maggio 1973;

b) Membri di equipaggio delle compagnie aeree Alitalia e Tarom. In questo caso le predette compagnie presenteranno all'Ambasciata dell'altra parte, una volta all'anno e non più tardi di venti giorni prima dell'inizio dei voli, la lista dei membri di equipaggio in tre copie, con indicazione delle funzioni di questi ultimi e dei loro numeri di passaporto o di documento equipollente, quali libretto di navigazione o certificato di membro di equipaggio, nonché un formulario di visto e una fotografia per ciascuno. L'inserimento nella lista di nuovi membri di equipaggio verrà effettuato con le stesse modalità.

Se non vi siano motivi ostativi i membri di equipaggio inclusi nella lista avranno diritto di accesso per via aerea agli aereoporti principali o di riserva dell'altra Parte per un periodo di dodici mesi e di soggiorno presso l'aereoporto o nella città più vicina fino alla partenza dello stesso volo o di quello successivo della compagnia aerea di appartenenza, a condizione che essi dispongano di passaporti nazionali validi o di documenti equipollenti e siano inclusi nella dichiarazione generale di tale volo da consegnarsi alle Autorità di frontiera nell'aereoporto di destinazione.

Nel caso in cui i membri di equipaggio degli aerei si rechino dall'aereoporto di sbarco alla città più vicina, il rappresentante della compagnia aerea o il Comandante dell'aereo è tenuto ad informarne le Autorità di frontiera prima che essi abbiano lasciato l'area dell'aereoporto.

In caso di atterraggio di aereomobili delle due compagnie aeree negli aereoporti di riserva, le questioni relative all'uscita dagli scali dei membri degli equipaggi verranno risolte dalle Autorità di frontiera.

Articolo VIII

1. Le Parti convengono che nessuna clausola del presente accordo potra' risultare o essere interpretata come derogatoria o

comunque condizionante degli impegni derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio di cittadini della controparte.

2. Restano ferme le disposizioni normative di carattere generale vigenti in ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri.

3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di rifiutare il rilascio dei visti e/o comunque l'ingresso nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso.

Articolo IX

Entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, le parti contraenti si scambieranno un esemplare dei rispettivi passaporti nazionali e dei libretti di navigazione. Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, una delle parti contraenti dovesse emettere un nuovo passaporto o un nuovo libretto di navigazione, l'altra parte deve esserne immediatamente informata con l'invio di un esemplare del documento.

Articolo X
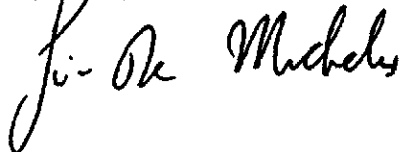
1. Il presente Accordo entrera' in vigore il 30.mo giorno dopo la sua firma.

2. Lo Scambio di Lettere fra i Ministri degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Italiana e del Governo di Romania del 23 luglio 1991 è parte integrante del presente Accordo a tutti gli effetti.
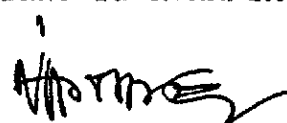
3. Il presente Accordo e' stipulato a tempo indeterminato, salvo notifica di cessazione, effettuata da una Parte contraente all'altra con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Fatto a Bucarest, il 23 luglio 1991 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti ugualmente fede

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gianni De Michelis

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI
DEL GOVERNO DI ROMANIA

Il Ministro degli Affari Esteri

Bucarest, li 23 LUG. 1991

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania in materia di visti, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991 e desidero specificare che, da parte italiana, l'esenzione del visto d'ingresso per un periodo massimo di trenta giorni per i passaporti diplomatici, prevista all'art. 1 di detto Accordo, si intende applicabile ai passaporti diplomatici romeni rilasciati o convalidati successivamente al 10 gennaio 1990.

Desidero altresi' specificare che l'Accordo non pregiudica le disposizioni normative di carattere generale, vigenti nei rispettivi territori nazionali, sull'ingresso, il soggiorno e il movimento degli stranieri.

S.E. Adrian Nastase
Ministro degli Affari Esteri
di Romania
B U C A R E S T

Tali disposizioni regolano anche, nell'interesse della sicurezza dello Stato, l'accesso ad aree determinate e l'ingresso attraverso valichi designati. Per quanto riguarda il percorso regolamentato di autoveicoli della controparte, adibiti al trasporto internazionale di merci su strada, restano in vigore le attuali disposizioni in attesa della definizione, sulla base della reciprocita', di un nuovo regime piu' liberale.

Qualora il Governo della Romania accetti le presenti proposte, mi permetto suggerire che la presente Lettera e la Lettera di risposta di V.E. costituiscano parte integrante dell'Accordo sopra menzionato.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione

DOMNULE MINISTRU,

Am primit astăzi scrisoarea dumneavoastră cu următorul conţinut:

"Am onoarea să mă refer la Acordul între Guvernul Republicii Italiene şi Guvernul României în materie de vize, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1991 şi doresc să specific că, Partea italiană înţelege să desfiinţeze viza de intrare pentru paşapoartele diplomatice, pentru o perioadă maximă de 3o zile, prevăzută la art. 1 al Acordului, numai acelora eliberate sau validate după lo ianuarie 199o. Doresc, de asemenea, să specific că Acordul nu contravine dispoziţiilor normative cu caracter general, în vigoare pe teritoriile naţionale respective, referitoare la intrarea, şederea şi deplasarea străinilor. Aceste dispoziţii reglementează, de asemenea, în interesul securităţii de stat, accesul în zone determinate şi intrarea prin frontiere desemnate. In ceea ce priveşte parcursul reglementat al autovehiculelor celeilalte Părţi folosite pentru transportul internaţional de mărfuri pe şosea, rămîn în vigoare dispoziţiile actuale, în aşteptarea definitivării, pe bază de reciprocitate, a unui nou regim mai liberal.

EXCELENTEI SALE

GIANNI DE MICHELIS

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL GUVERNULUI REPUBLICII ITALIENE

In cazul în care guvernul României acceptă aceste propuneri, îmi permit să vă sugerez ca prezenta scrisoare împreună cu scrisoarea de răspuns a Excelenţei Voastre să facă parte integrantă din Acordul menţionat mai sus.

Vă rog să primiţi, Domnule Ministru, expresia consideraţiei mele celei mai înalte."

Am onoarea să vă informez că Guvernul României este de acord cu cele propuse de Excelenţa Voastră şi în consecinţă această scrisoare şi scrisoarea Dumneavoastră din aceeaşi dată constituie parte integrantă a Acordului în materie de vize între România şi Italia, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1991.

In legătură cu aceasta, profit de ocazie pentru a exprima dorinţa deosebită ca, dispoziţiile italiene privind circulaţia şi parcursurile reglementate ale autovehiculelor româneşti pentru transportul internaţional de mărfuri, să fie înlocuite în cel mai scurt timp cu un regim mai liberal, corespunzător aceluia de care se bucură autovehiculele italiene de acelaşi tip pe teritoriul românesc.

Vă rog să primiţi, Domnule Ministru, expresia consideraţiei mele celei mai înalte.

ADRIAN NASTASE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

AL ROMANIEI

Bucureşti, 23 iulie 1991

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Signor Ministro,

ho ricevuto oggi la Sua lettera con il seguente contenuto:

"ho l'onore di riferirmi all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania in materia di visti, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991 e desidero specificare che, da parte italiana, l'esenzione del visto d'ingresso per un periodo massimo di trenta giorni per i passaporti diplomatici, prevista all'art.1 di detto Accordo, si intende applicabile ai passaporti diplomatici romeni rilasciati o convalidati successivamente al 10 gennaio 1990.

Desidero altresì specificare che l'Accordo non pregiudica le disposizioni normative di carattere generale, vigenti nei rispettivi territori nazionali, sull'ingresso, il soggiorno e il movimento degli stranieri.

Tali disposizioni regolano anche, nell'interesse della sicurezza dello Stato, l'accesso ad aree determinate e l'ingresso attraverso valichi designati. Per quanto riguarda il percorso regolamentato di autoveicoli della controparte, adibiti al trasporto internazionale di merci su strada, restano in vigore le attuali disposizioni in attesa della definizione, sulla base della reciprocità, di nuovo regime più liberale.

Qualora il Governo della Romania accetti le presenti proposte, mi permetto suggerire che la presente Lettera e la Lettera di risposta di V.E. costituiscano parte integrante dell'Accordo sopra menzionato.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Romania concorda con le proposte di Vostra Eccellenza e conseguentemente questa Lettera e la Sua Lettera della stessa data costituiscono parte integrante dell'Accordo in materia di visti tra la Romania e l'Italia, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991.

Alla Sua Eccellenza
Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
del Governo della
Repubblica Italiana

Ciò premesso, mi avvalgo dell'occasione per esprimere il particolare desiderio che, le disposizioni italiane riguardanti la circolazione e i percorsi previsti per gli automezzi romeni per il trasporto internazionale di merci, siano sostituite il più presto possibile con un regime liberale, conforme a quello riservato agli automezzi italiani dello stesso tipo sul territorio romeno.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Adrian Nastase
Ministro degli Affari Esteri
di Romania

Bucarest, 23 luglio 1991

286.

Riga, 30 agosto 1991

Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Lettonia

(Entrata in vigore: 30 agosto 1991)

JOINT DECLARATION ON THE REESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF LATVIA
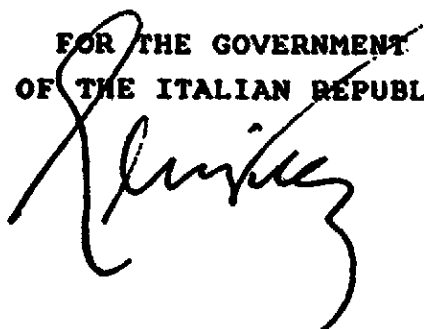
The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia have agreed, as of today, the reestablishment of diplomatic relations which were interrupted in 1940, following the annexation of Latvia by the Soviet Union, which Italy has never recognized.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia intend also to proceed to the exchange of resident Ambassadors as soon as possible.
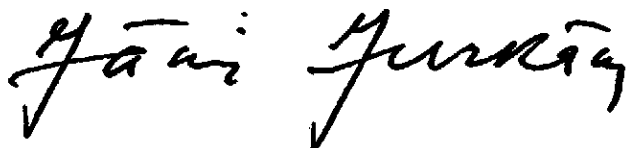
While espressing their satisfaction at the important development occurred in their relations, the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia are committed to promoting them in a friendly and cooperative spirit on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non-interference in internal affairs of both States.

Done at Riga, 30 August 1991.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Lettonia

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia hanno convenuto di comune accordo il ristabilimento, a decorrere dalla data odierna, delle relazioni diplomatiche interrotte nel 1940 a seguito dall'annessione della Lettonia da parte dell'Unione Sovietica, che l'Italia non ha mai riconosciuto.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia intendono inoltre procedere il prima possibile allo scambio di Ambasciatori residenti.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante sviluppo avvenuto nelle loro relazioni, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia si impegnano a promuovere tali relazioni in uno spirito di amicizia e di cooperazione sulla base dei princìpi di rispetto reciproco, di sovranità, di uguaglianza e di non-ingerenza negli affari interni di entrambi gli Stati.

Fatto a Riga, il 30 Agosto 1991

Per il Governo della
della Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica di Lettonia

287.

Vilnius, 30 agosto 1991

Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Lituania

(Entrata in vigore: 30 agosto 1991)

JOINT DECLARATION ON THE REESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania have agreed, as of today, the reestablishment of diplomatic relations which were interrupted in 1940, following the annexation of Lithuania by the Soviet Union, which Italy has never recognized.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania intend also to proceed to the exchange of resident Ambassadors as soon as possible.

While expressing their satisfaction at the important development occurred in their relations, the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania are committed to promoting them in a friendly and cooperative spirit on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non-interference in internal affairs of both States.

Done at Vilnius, 30. August 1991.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER IL RISTABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI LITUANIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania hanno convenuto di comune accordo, il ristabilimento, a decorrere dalla data odierna, delle relazioni diplomatiche interrotte nel 1940 a seguito dell'annessione della Lituania da parte dell'Unione Sovietica, che l'Italia non ha mai riconosciuto.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania intendono inoltre procedere il prima possibile allo scambio di Ambasciatori residenti.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante sviluppo avvenuto nelle loro relazioni, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania si impegnano a promuovere tali relazioni in uno spirito di amicizia e di cooperazione sulla base dei principi di rispetto reciproco, di sovranità, di uguaglianza e di non-ingerenza negli affari interni di entrambi gli Stati.

Fatto a Vilnius, il 30 Agosto 1991.

Per il Governo della la Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Lituania

288.

Tallinn, 31 agosto 1991

Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Estonia

(Entrata in vigore: 31 agosto 1991)

JOINT DECLARATION ON THE REESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF ESTONIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia have agreed, as of today, the reestablishment of diplomatic relations which were interrupted in 1940, following the annexation of Estonia by the Soviet Union, which Italy has never recognized.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia intend also to proceed to the exchange of resident Ambassadors as soon as possible.
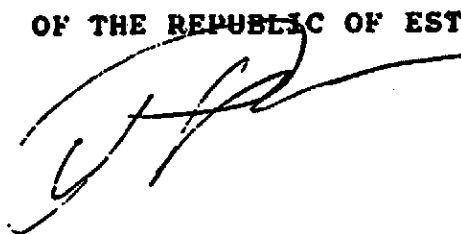
While expressing their satisfaction at the important development occurred in their relations, the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia are committed to promoting them in a friendly and cooperative spirit on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non-interference in internal affairs of both States.

Done at Tallinn, 31. August 1991.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER IL RISTABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ESTONIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia hanno convenuto di comune accordo il ristabilimento, a decorrere dalla data odierna, delle relazioni diplomatiche interrotte nel 1940, a seguito dell'annessione dell'Estonia da parte dell'Unione Sovietica,che l'Italia non ha mai riconosciuto.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia intendono inoltre procedere il prima possibile allo scambio di Ambasciatori residenti.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante sviluppo avvenuto nelle loro relazioni, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia si impegnano a promuovere tali relazioni in uno spirito di amicizia e di cooperazione sulla base dei principi di rispetto reciproco, di sovranità, di uguaglianza e di non-ingerenza negli affari interni di entrambi gli Stati.

Fatto a Tallinn, il 31 Agosto 1991.

Per il Governo della la Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Estonia

289.

Roma, 5 dicembre 1991

Protocollo sulle consultazioni tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria

(Entrata in vigore: 5 dicembre 1991)

PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria,

nell'intento di contribuire al rafforzamento dei molteplici rapporti esistenti tra i due paesi e di creare nuove forme di collaborazione bilaterale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I due Ministeri degli Esteri terranno consultazioni su temi bilaterali e sulle questioni internazionali di mutuo interesse almeno una volta all'anno e tutte le volte che ciò fosse ritenuto necessario da entrambe le Parti. In particolare le consultazioni riguarderanno:

a) la collaborazione politica bilaterale;

b) la collaborazione bilaterale nei settori tecnico-scientifico, culturale, consolare, umanitario, ecologico, nonchè della stampa e dell'informazione e della pianificazione della politica estera;

c) il processo CSCE e le questioni connesse alla nuova struttura di sicurezza e di collaborazione europea, comprese quelle relative ai rapporti esistenti o da stabilire con la NATO e l'Unione Europea Occidentale;

d) il processo di integrazione europea, con particolare riguardo allo sviluppo dei rapporti con le Comunità Europee e con le loro organizzazioni nonchè alle esperienze acquisite dalle due Parti in questo campo;

e) i diritti delle minoranze in ambito nazionale ed internazionale nonchè le esperienze acquisite dalle due Parti in questo settore;

f) la collaborazione regionale europea, con particolare riguardo allo sviluppo dell'Esagonale;

g) le situazioni extra-europee, con particolare riguardo ai conflitti regionali;

h) le Nazioni Unite e il rafforzamento del loro ruolo.

Articolo 2

Le consultazioni di cui all'articolo 1 del presente Protocollo potranno essere effettuate sia dai due Ministri degli Affari Esteri sia a livello Direzioni ed Uffici competenti sulla base di un previo accordo.

Articolo 3

I Ministri degli Affari Esteri si incontreranno almeno una volta all'anno e tutte le volte che lo riterranno necessario. Nel corso di tali incontri essi esamineranno i risultati delle consultazioni effettuate sulla base del presente Protocollo e lo stato di attuazione dei seguiti delle stesse. In caso di necessità, essi potranno decidere un ulteriore ampliamento della collaborazione esistente tra i loro Ministeri.

Nel corso dei loro incontri i due Ministri degli Affari Esteri esamineranno anche l'attuazione degli impegni assunti sulla base del Trattato di amicizia e collaborazione italo-ungherese del 6 luglio 1991 - una volta che quest'ultimo sarà stato ratificato dai Parlamenti dei due Paesi - in un'ottica volta a far sì che lo sviluppo dei rapporti bilaterali e della collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria possa pienamente adeguarsi all'evoluzione della scena internazionale.

Articolo 4

Le Rappresentanze Diplomatiche italiane e ungheresi nei paesi terzi, all'ONU o presso le altre organizzazioni internazionali amplieranno e approfondiranno i loro rapporti e lo scambio di informazioni. Analogamente i due Ministeri degli Affari Esteri intensificheranno i contatti con l'Ambasciata dell'altra Parte e ne faciliteranno in ogni modo possibile le funzioni d'istituto.

Articolo 5

I due Ministeri degli Affari Esteri, nell'interesse di una migliore conoscenza delle tematiche di cui al presente Protocollo, favoriranno viaggi di studio e di informazione per i diplomatici dell'altra Parte e ne favoriranno la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalle apposite istituzioni nazionali.

Articolo 6
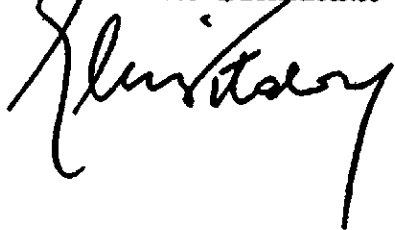
I due Ministeri degli Affari Esteri favoriranno la collaborazione tra le istituzioni dei due paesi che si occupano dello studio delle relazioni internazionali, con particolare riguardo a quelle che sono in diretto contatto con il Ministero degli Affari Esteri.

Articolo 7
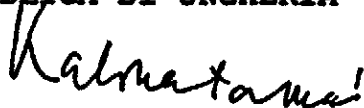
Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma e ha una durata triennale. La sua validità verrà automaticamente prorogata per periodi successivi di tre anni a meno che una delle Parti non esprima il proposito di porvi termine tre mesi prima di ogni scadenza.

Fatto a Roma, il 5 dicembre 1991, in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e ungherese, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

290.

Entebbe, 16 dicembre 1991

Memorandum d'intesa tra Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda concernente l'assistenza italiana alle attività sanitarie nel distretto di Gulu

(Entrata in vigore: 16 dicembre 1991)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

ON ITALIAN ASSISTANCE TO HEALTH ACTIVITIES

IN GULU DISTRICT

This Agreement is made this day of..16TH DECEMBER 1991..between the Government of the Republic of Italy represented by the Embassy of the Republic of Italy in Uganda, P.O.Box 4646 KAMPALA, UGANDA of the one part;

AND

The Government of the Republic of Uganda represented by its Ministry of Health of P.O.Box 8, ENTEBBE, UGANDA, of the other part.

WHEREAS the Governments of the Republic of Uganda and the Republic of Italy have signed a Technical Co-operation Agreement on the 22nd February, 1984, and

WHEREAS under the provision of the above quoted agreement the two Governments have signed on the 20th of june 1985 a protocol on health co-operation in Lacor Hospital, Gulu, which has recently expired, and

WHEREAS the two Governments have signed in Rome on 19th April 1989 a Commitment on Italian Assistance to the Development of Uganda, where a new Programme in Lacor Hospital is recommended;

WHEREAS the Government of the Republic of Uganda, appreciating the good services rendered by the italian experts, wishes to extend the co-operation with the Italian Government for the next three years,

WHEREAS the Government of the Republic of Italy wishes to continue to support the health services in Gulu District and the training of medical and paramedical Ugandan personnel;

NOW THEREFOR this Agreement witnesses as follows:

ARTICLE 1
SCOPE

The health programmes under this agreement are intended to significantly contribute to the improvement of living condition of the people in Gulu District and, through the training of the medical and paramedical personnel, achieve self reliance in medical manpower sector.

ARTICLE 2
OBJECTIVES

1 - The Lacor Hospital in Gulu, Uganda, will continue to be the Centre for the training programme which includes:
the internship of newly qualified ugandan doctors,
school for enrolled nurses,
course for assistant laboratory technicians,
training for health educators

2 - The hospital shall act as Referral Hospital for selected cases in need of specialised treatment.

3 - The programme will support the D.M.O. in implementing the principles and practices of Primary Health Care with special attention for the UNEPI and MCH activities.

The strategy for the programme in point 1 will consist of sharing daily work in close relationship between the consultants and the pupils, always taking into account the National guidelines and policy in the field. The methodology of the training herein undertaken is to be known as Hospital Centred and Community Based.

ARTICLE 3
COMMITMENT OF THE GOVERNMENT OF ITALY

The Italian Government undertake to bear and meet the full cost for the Italian long-term consultants assigned to the project i.e. Medical Director, Surgeon, Physician, Gynaecologist, Paediatrician, Radiologist and Public Health Specialist.

The Italian Government further undertakes to meet and bear
- full cost for the italian short-term consultants,
- financial allowances for the interns,
- financial support for the Ugandan consultants involved in the programme,
- provide and meet project allowances for the Medical Officers and Laboratory Technologist seconded to the project,
- provide scholarship for post-graduate studies,
- provide equipment and drugs for the hospital,
- provide four-wheel drive cars, motor cycles, bicycles in number according on the requirements in the field work,
- provide the necessary spare-parts for the vehicles operating in the field,
- provide the necessary materials, equipment and furniture for new buildings and rehabilitation of old dispensaries, health centres, and hospital structures as foreseen by the programme.

ARTICLE 4
COMMITMENT OF THE GOVERNMENT OF UGANDA

The Government of the Republic of Uganda shall give support to the programme, ensuring that full co-operation is extended to the Italian team.

The Ugandan Government shall:
- post Medical Officer needed for the programme to Lacor Hospital on the same basis and with similar rights as Medical Officers in other hospital,
- provide short term consultants to help for training interns,

- second to Lacor Hospital, whenever needed, Laboratory Technologist and other qualified staff,
- supply free vaccines to Lacor Hospital.

The Government of the Republic of Uganda gives undertaking that it will give priority in posting and seconding former Lacor interns in hospitals where Italian health programmes are implemented in order to care for their replacement in the spirit of self-reliance and co-operation.

Furthermore the Government of Uganda shall give full assistance and the necessary permits, including appropriate duty free importation of needed machinery, building materials, goods and vehicles, exemption from any fiscal charge and the possibility of payment in foreign account for the execution of building works in Lacor Hospital.

The Government of the Republic of Uganda shall also provide the italian personnel working in the programme with the necessary documents as required by ugandan regulation.

ARTICLE 5
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

The provision of the Uganda/Italy Agreement on Technical Co-operation of 22nd february 1984 (articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) shall fully apply to the italian personnel and their dependents as well as the equipment and supplies used in the programme.

The Uganda Government shall assume civil responsibilities and liabilities for acts performed by the italian staff in the course of their professional activities related to the programme, save for grossly negligent act and/or omission giving rise to claim of lose and/or damage by third parties.

ARTICLE 6
DURATION

This agreement shall have the duration of three years, extendible and renewable by mutual agreement of the two governments.
It may be modified at any time by mutual consent of the two parties.

ARTICLE 7
APPROVAL
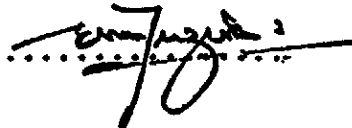
This agreement will come into force upon signature by both parties.

Made in duplicate at Entebbe the date, month and year first written above both copies being equally authentic.

L'AMBASCIATORE
Alessio Carissimo

SIGNED..........................

For and in behalf of the Government of Italy.

....

For and on behalf of Government of Uganda.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL' UGANDA CONCERNENTE L'ASSISTENZA ITALIANA ALLE ATTIVITA' SANITARIE NEL DISTRETTO DI GULU

Il presente Accordo viene stipulato oggi, 16 dicembre 1991, tra il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dall'Ambasciata della Repubblica Italiana in Uganda, P.O.Box 4646 KAMPALA, UGANDA

E

il Governo della Repubblica dell' Uganda, rappresentato dal suo Ministero della Sanità, P.O. Box 8, ENTEBBE, UGANDA.

PREMESSO CHE i Governi della Repubblica di Uganda e della Repubblica Italiana hanno firmato un Accordo di Cooperazione Tecnica il 22 febbraio 1984, e

PREMESSO CHE, ai sensi delle disposizioni del succitato accordo, i due Governi hanno firmato il 28 giugno 1985 un protocollo di cooperazione sanitaria all'Ospedale di Lacor, Gulu, che è scaduto recentemente, e

PREMESSO CHE i due Governi hanno firmato a Roma il 19 aprile 1989 un Impegno di assistenza italiana allo sviluppo dell'Uganda, laddove si raccomanda un nuovo programma all'Ospedale di Lacor;

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica dell' Uganda, apprezzando i buoni servizi resi dagli esperti italiani, desidera prorogare la cooperazione con il Governo italiano per i prossimi tre anni,

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana desidera continuare a sostenere i servizi sanitari nel Distretto di Gulu, nonchè la formazione professionale del personale medico e paramedico ugandese,

CON IL PRESENTE ACCORDO è stato stabilito quanto segue:

ARTICOLO I

CAMPO DI AZIONE

I programmi sanitari ai sensi del presente Accordo sono destinati a contribuire in maniera significativa al

miglioramento dello standard di vita della popolazione nel Distretto di Gulu, nonchè a raggiungere l'autosufficienza nel settore sanitario mediante la formazione professionale del personale medico e paramedico.

ARTICOLO II

OBIETTIVI

1. L'Ospedale di Lacor a Gulu, Uganda, continuerà ad essere il Centro destinato alla formazione professionale, la quale peraltro include:
- il tirocinio dei medici ugandesi neo-laureati;
- una scuola per le infermiere iscritte;
- un corso per assistenti tecnici di laboratorio;
- formazione professionale per educatori sanitari.

2. L'ospedale sarà un punto di riferimento per singoli casi di terapia specialistica.

3. Il programma fornirà un sostegno al D.M.O. nell'applicazione dei princìpi e della prassi dell'Assistenza Sanitaria Primaria, con speciale attenzione alle attività dell'UNEPI e del MCH.

La strategia del programma al punto 1 consisterà nella suddivisione del lavoro giornaliero tra i consulenti e gli studenti, tenendo sempre in considerazione le normative nazionali in questo settore. La metodologia della formazione professionale adottata è incentrata sull'ospedale e sull'approccio comunitario.

ARTICOLO III

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo italiano si impegna a coprire tutte le spese relative ai consulenti italiani a lungo termine assegnati al progetto: il Direttore Sanitario, il chirurgo, l'internista, il ginecologo, il pediatra, il radiologo e lo specialista nel settore della sanità pubblica.

Il Governo italiano si impegna altresì a coprire:
- tutte le spese relative ai consulenti italiani a breve termine;
- indennità per i tirocinanti;
- indennità per i consulenti ugandesi impegnati nel programma;
- indennità per gli Ufficiali Medici e il tecnico di laboratorio impegnati nel progetto;
- borse di studio per laureati;

- attrezzature e farmaci per l'Ospedale;
- veicoli a quattro ruote, motociclette, biciclette in numero tale da soddisfare le esigenze del lavoro sul campo;
- parti di ricambio necessarie per i veicoli che operano nel settore;
- materiali, attrezzature e arredi per i nuovi edifici e la ristrutturazione dei vecchi ambulatori, i centri sanitari e le strutture ospedaliere, così come previsto dal programma.

ARTICOLO IV

IMPEGNI DEL GOVERNO UGANDESE

Il Governo della Repubblica dell' Uganda fornirà il proprio sostegno al programma, e si assicurerà che la squadra italiana riceva la massima collaborazione.

Il Governo ugandese:
- installerà un ufficiale medico nell'Ospedale di Lacor sulla stessa base e con gli stessi diritti degli ufficiali medici in altri ospedali;
- fornirà consulenti a breve termine per contribuire alla formazione professionale dei tirocinanti;
- invierà nell'Ospedale di Lacor, laddove necessario, un tecnico di laboratorio e altro personale qualificato;
- fornirà vaccini gratuiti all'Ospedale di Lacor.

Il Governo della Repubblica dell' Uganda si impegna a dare priorità al collocamento degli ex tirocinanti di Lacor in ospedali dove vengano applicati i programmi sanitari italiani, in uno spirito di auto-sufficienza e di cooperazione.
Inoltre, il Governo ugandese fornirà una totale assistenza e tutti i permessi necessari, inclusa l'importazione esente tasse dei macchinari, dei materiali edilizi, dei beni e dei veicoli, nonchè l'esenzione da ogni onere fiscale e la possibilità di pagare in valuta straniera per l'esecuzione di opere edilizie nell'Ospedale di Lacor.
Il Governo della Repubblica dell'Uganda fornirà altresì al personale italiano impegnato nel programma i documenti necèssari, così come richiesto dalle normative ugandesi.

ARTICOLO V

PRIVILEGI E IMMUNITA'

Le disposizioni dell'Accordo Uganda/Italia di Cooperazione Tecnica del 22 fèbbraio 1984 (articoli VI,VII,VIII,IX,X,XI, XII,XIII,XIV,XV) saranno applicate al personale italiano e ai familiari, nonchè alle attrezzature e alle forniture utilizzate nel programma.

Il Governo ugandese si assumerà ogni responsabilità civile e penale per gli atti commessi dal personale italiano nell'espletamento delle attività professionali relative al programma, fatta eccezione per negligenze e/o omissioni che possano dar luogo a reclami relativi a perdite e/o danni da parte di terzi.

ARTICOLO VI

DURATA

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni, e sarà prorogabile e rinnovabile previo accordo reciproco tra i due Governi.
Esso potrà essere modificato in ogni momento previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO VII

APPROVAZIONE

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma delle due Parti.

Fatto in duplice copia ad Entebbe alla data summenzionata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER E A NOME DEL
GOVERNO ITALIANO

PER E A NOME DEL
GOVERNO UGANDESE

291.

Algeri, 18 dicembre 1991

Scambio di Note tra Italia e Algeria in materia di procedure di visti d'ingresso

(Entrata in vigore: 18 dicembre 1991)

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Affaires Etrangères

Algeri, 11 dicembre 1991

Eccellenza,

Avendo in mente le buone relazione che esistono nei diversi campi tra i nostri due Paesi e tenendo conto del desiderio dei nostri due Governi di rinforzarle e di svilupparle ulteriormente, ho l'onore di farle parte di quel che segue :

1 - Le Autorità algerine potranno accordare agli uomini d'affari italiani e a certi altri cittadini italiani un visto valido un anno al massimo con più entrate e uscite, ogni soggiorno in Algeria non dovendo eccedere un mese.

2 - I cittadini italiani aventi la qualità di "residenti" in Algéria non saranno più sottomessi al visto di uscita. Essi avranno la possibilità di ritornare in Algeria muniti del loro passaporto e della loro carta di residente in corso di validità senza essere sottomessi alle formalità di visto.

Suo Eccellenza Signor Antonio **Badini**
Ambasciatore d'Italia
Algeri

3 - Le Autorità italiane potranno accordare agli uomini d'affari algerini e a certi altri cittadini algerini un visto valido un anno al massimo con più entrate e uscite, ogni soggiorno in Italia non dovendo eccedere un mese.

4 - Le Autorità italiane accorderanno ai cittadini algerini aventi un permesso di soggiorno valido in Italia il "visto di reingresso" per la medesima durata del detto permesso.

Le proponogo che la presente lettera così come la risposta di Vostra Eccelenza costituiranno l'accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore secondo la procedura di accettazione propria ad ognuno dei nostri Paesi.

Sarò riconoscente a vostra Eccellenza di volermi confermare il Suo accordo sulle disposizioni che precedono.

La prego di gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Hocine Djoudi

Algeri, 18 Dicembre '91

L'Ambasciatore d'Italia

Signor Segretario Generale,

con lettera in data 11 dicembre 1991, Ella ha voluto farmi sapere quanto segue:

"Eccellenza,

avendo in mente le buone relazioni che esistono nei diversi campi tra i nostri due Paesi e tenendo conto del desiderio dei nostri due Governi di rinforzarle e di svilupparle ulteriormente, ho l'onore di farLe parte di quel che segue:

1 - Le Autorità algerine potranno accordare agli uomini d'affari italiani e a certi altri cittadini italiani un visto valido un anno al massimo con più entrate e uscite, ogni soggiorno in Algeria non dovendo eccedere un mese.

2 - I cittadini italiani aventi la qualità di "residenti" in Algeria non saranno più sottomessi al visto di uscita. Essi avranno la possibilità di ritornare in Algeria muniti del loro passaporto e della loro carta di residente in corso di validità senza essere sottomessi alle formalità di visto.

3 - Le Autorità italiane potranno accordare agli uomini d'affari algerini e a certi altri cittadini algerini un visto valido un anno al massimo con più entrate e uscite, ogni soggiorno in Italia non dovendo eccedere un mese.

Amb Hocine DJOUDI
Segretario Generale del
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblicá Algerina Democratica e Popolare
ALGERI

4 - Le Autorità italiane accorderanno ai cittadini algerini aventi un permesso di soggiorno valido in Italia il "visto di reingresso" per la medesima durata del detto permesso.
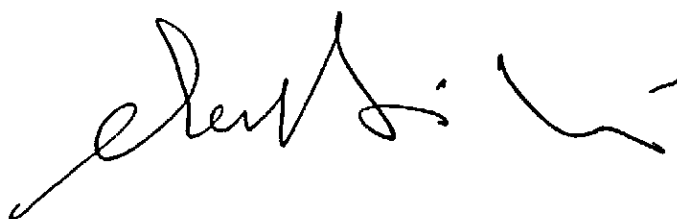
Le propongo che la presente lettera così come la risposta di Vostra Eccellenza costituiranno l'accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore secondo la procedura di accettazione propria ad ognuno dei nostri Paesi.

Sarò riconoscente a Vostra Eccellenza di volermi confermare il Suo accordo sulle disposizioni che precedono.

La prego di gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

La prego di gradire, Signor Segretario Generale, l'assicurazione della mia alta considerazione

292.

Roma, 9 gennaio 1992

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal (1)

(Entrata in vigore: 9 gennaio 1992)

---

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

5 Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 243

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 21 Juin 1991 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Sénégal, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal, ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, dues entre le 1er Juillet 1991 et le 30 Juin 1992 et non réglées se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annex A);

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Juillet 1991 et le 30 Juin 1992 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus le 5 Août 1983, le 17 Décembre 1984, le 18 Septembre 1985, le 5 Mai 1987et le 4 Mars 1988 (Annex B);

c) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 30 Juin 1991 (Annex C);

d) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 30 Juin 1991 (Annex D).

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que le service de la dette résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus le 3 Mai 1989 et le 22 Juin 1990 n'est pas concerné par le présent réaménagéement.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées par le Gouvernement de la Républïque du Sénégal et transferées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ovest (BCEAO), (ci-après dénommée

"Banque"), à la "SACE", en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Juin 2000 et le dernier le 31 Décembre 2005.

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à rembourser et à transferer par l'entremise de la "Banque" à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'intérêt de 9,25% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 6.50% par an pour ce qui concerne les dettes en France Francais et de 6,75% par an pour ce qui concerne les dettes en ECU.

2) Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans lec contrats, conventions et Accords respectifs en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 30 Juin 1992.

ARTICLE IV

Les présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour

justifier toute modification des clauses desdits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances;

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
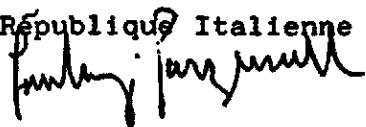
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.
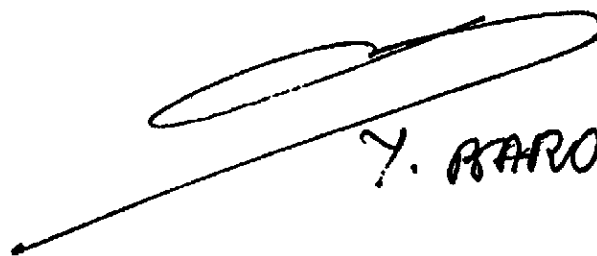
Fait à Rome.......
en deux exemplaires, en langue française
le 9 Janvier 1992

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal

Y. BARO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 giugno 1991 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relative al consolidamento del debito del Senegal, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Senegal nei confronti dell'Italia o che beneficiano della sua garanzia, in scadenza dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992 derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal stipulati il 5 agosto 1983, il 17 dicembre 1984, il 18 settembre 1985, il 5 maggio 1987 ed il 4 marzo 1988 (Annesso B);

c) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non saldati al 30 giugno 1991 (Annesso C);

d) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo b) di questo Articolo, per capitale ed interessi, scaduti e non saldati al 30 giugno 1991 (Annesso D).

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il servizio del debito risultante da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal stipulati il 3 maggio 1989 ed il 22 giugno 1990 non è interessato dal presente ri-scaglionamento.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati dal Govenro della Repubblica del Senegal e trasferiti tramite la Banca Centrale degli Stati d'Africa dell'Ovest (BCEAO) (in appresso denominata "Banca") alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 30 giugno 2000 e l'ultima il 31 dicembre 2005.

ARTICOLO III

1) Il Governo della Repubblica del Senegal s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" tramite la "Banca" sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ri-scaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al

saldo totale degli stessi , in base alle disposizioni previste all'Articolo II, al tasso d'interesse del 9,25% annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane, del 6,50% annuo per quanto concerne i debiti in Franchi Francesi e del 6,75% annuo per quanto concerne i debiti in ECU.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni ed Accordi in rate semestrali (30 giugno- 31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1992.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, nè gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari,
in lingua francese
il 9 gennaio 1992

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Camerun

293.

Mosca, 29 gennaio 1992

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa per l'utilizzazione di fondi di cui all'Accordo finanziario italo-sovietico del 18 novembre 1990

(Entrata in vigore: 29 gennaio 1992)

Moscow, 29-th January 1992

Your Excellency,

Further to the Intergovernmental Agreement dated November 18, 1990, in which consideration was given to the extension of the loans up to a maximum aggregate amount of Lit. 1.000 billion (or equivalent in ECUs, US Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs, Austrian Schillings) and taking into consideration the changes in the political situation in the country of the Borrower, I have the honour to confirm the following:

1. The Government of the Russian Federation undertakes to utilize the said credit up to the amount of 750 billion liras and to guarantee the same amount.

2. The Government of the Russian Federation undertakes to act as borrower and to authorize the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor to act as the borrower's agent under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

GIANNI DE MICHELIS,
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF ITALY

Therefore:

2.a. The words "the Government of the Union of the Soviet Socialist Republics" in the preamble of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be substituted by the words "the Government of the Russian Federation".

2.b. The words "the USSR Government through" in the article 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be replaced by the words "the Government of the Russian Federation through".

2.c. The words "or its legal successor" will be added after the word ("Vnesheconombank") in the article 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

2.d. The words "Soviet" in the article 3.b (twice) and 6 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be considered null and void.

2.e. The words "the USSR" in the article 4 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be substituted by the words "the Russian Federation".

2.f. The words "the Soviet delegation" in the third paragraph from the end of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be substituted by the words "the Russian delegation".

3. The Government of the Russian Federation, as borrower guarantees to provide the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor with the funds in foreign currency necessary for the due execution of the obligations under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

This Agreement shall come into force as and when each party has notified the signature of the present letter and shall remain in force until all repayments of principal and payments of interest and additional charges under the terms of the credit agreements signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement shall have been completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing.

Yours very truly,

P. Aven

Il Ministro degli Affari Esteri

Moscow, 29th January 1992

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 January 1992 which has the following text:

Further to the Intergovernmental Agreement dated November 18, 1990, in which consideration was given to the extension of the loans up to a maximum aggregate amount of Lit. 1.000 billion (or equivalent in ECUs, US Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs, Austrian Schillings) and taking into consideration the changes in the political situation in the country of the Borrower, I have the honour to confirm the following:

1. The Government of the Russian Federation undertakes to utilize the said credit up to the amount of 750 billion liras and to guarantee the same amount.

2. The Government of the Russian Federation undertakes to act as borrower and to authorize the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor to act as the borrower's agent under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

Therefore:

2.a. The words "the Government of the Union of the Soviet Socialist Republics" in the preamble of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be substituted by the words "the Government of the Russian Federation".

2.b. The words " the USSR Government through" in the article 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be replaced by the words " the Government of the Russian Federation through ".

2.c. The words "or its legal successor" will be added after the word ("Vnesheconombank") in the article 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

P. O. Aven
First Deputy Minister for Foreign
Affairs of the Russian Federation
Moscow

2.d. The words "Soviet" in the article 3.b (twice) and 6 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be considered null and void.

2.e. The words "the USSR " in the article 4 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be substituted by the words "the Russian Federation".

2.f. The words "the Soviet delegation" in the third paragraph from the end of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be substituted by the words "the Russian delegation",

3. The Government of the Russian Federation, as borrower guarantees to provide the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor with the funds in foreign currency necessary for the due execution of the obligations under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

This Agreement shall come into force as and when each party has notified the signature of the present letter and shall remain in force until all repayments of principal and payments of interest and additional charges under the terms of the credit agreements signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement shall have been completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing.

I have the honour to confirm the agreement of my Government with its content.

Yours very truly,

G. De Michelis

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Mosca, 29 gennaio 1992

Eccellenza,

A seguito dell'Accordo intergovernativo in data 18 novembre 1990, che prevedeva la possibilità di concedere prestiti fino ad un ammontare complessivo massimo di 1.000 miliardi di lire (ovvero l'equivalente in ECU, dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, scellini austriaci) ed in considerazione dei cambiamenti sopravvenuti nella situazione politica del paese del Mutuatario, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Il Governo della Federazione Russa si impegna ad utilizzare detto credito fino ad un importo di 750 miliardi di lire ed a garantire lo stesso importo.

2. Il Governo della Federazione Russa si impegna ad agarie in qualità di Mutuatario ed a autorizzare la Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o il suo successore legale ad agire in qualità di agente del Mutuatario in base alle Convenzioni finanziarie firmate sulla base del summenzionato Accordo Inter-governativo.

GIANNI DE MICHELIS
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pertanto:

2.a. Le parole "il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche" nel preambolo del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno sostituite dalle parole "il Governo della Federazione Russa".

2.b.Le parole "il Governo dell'URSS tramite" all'articolo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno sostituite dalle parole "Il Governo della Federazione Russa tramite".

2.c. Le parole "o il suo successore legale" saranno aggiunte dopo la parola ("Vnesheconombank") all'articolo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo.

2.d. Le parole "Sovietico" all'articolo 3.b (due volte) e 6 del summenzionato Accordo Intergovernativo saranno considerate nulle.

2.e. Le parole "l'URSS" all'articolo 4 del summenzionato Accordo Intergovernativo saranno sostituito dalle parole "la Federazione Russa".

2.f. Le parole "la Delegazione Sovietica" nel terzo paragrafo dalla fine del summenzionato Accordo Intergovernativo saranno sostituite dalle parole "la delegazione Russa".

3. Il Governo della Federazione Russa, nella sua qualità di Mutuatario, garantisce che fornirà alla Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o al suo successore legale i fondi in valuta estera necessari per il debito espletamento degli obblighi in base alle Convenzioni finanziarie firmate sulla base del suddetto Accordo Intergovernativo.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui quando ciascuna Parte avrà notificato la firma della presente Lettera, e rimarrà in vigore fino a quando tutti i rimborsi dì capitale ed i pagamenti di interessi e delle spese addizionali ai sensi degli Accordi di credito firmati sulla base del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno stati completati.

Le sarei grato, Eccellenza, di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra.

Con i sensi della mia più alta considerazione,

P.Aven

Mosca, 29 Gennaio 1992

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 29 gennaio 1992 del seguente tenore:

Eccellenza,

" A seguito dell'Accordo intergovernativo in data 18 novembre 1990, che prevedeva la possibilità di concedere prestiti fino ad un ammontare complessivo massimo di 1.000 miliardi di lire (ovvero l'equivalente in ECU, dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, scellini austriaci) ed in considerazione dei cambiamenti sopravvenuti nella situazione politica del paese del Mutuatario, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Il Governo della Federazione Russa si impegna ad utilizzare detto credito fino ad un importo di 750 miliardi di lire ed a garantire lo stesso importo.

2. Il Governo della Federazione Russa si impegna ad agire in qualità di Mutuatario ed a autorizzare la Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o il suo successore legale ad agire in qualità di agente del Mutuatario in base alle Convenzioni finanziarie firmate sulla base del summenzionato Accordo Inter-governativo.

Pertanto:

1.a. Le parole "il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche" nel preambolo del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno sostituite dalle parole "il Governo della Federazione Russa".

2.b.Le parole "il Governo dell'URSS tramite" all'articolo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno sostituite dalle parole "Il Governo della Federazione Russa tramite".

2.c. Le parole "o il suo successore legale" saranno aggiunte dopo la parola ("Vnesheconombank") all'articolo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo.

P.O. AVEN
PRIMO VICE PRIMO MINISTRO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA FEDERAZIONE RUSSA
MOSCA

2.d. Le parole "Sovietico" all'articolo 3.b (due volte) e 6 del summenzionato Accordo Intergovernativo saranno considerate nulle.

2.e. Le parole "l'URSS" all'articolo 4 del summenzionato Accordo Intergovernativo sarà sostituite dalle parole "la Federazione Russa".

2.f. Le parole "la Delegazione Sovietica" nel terzo paragrafo dalla fine del summenzionato Accordo Intergovernativo saranno sostituite dalle parole "la delegazione Russa".

3. Il Governo della Federazione Russa, nella sua qualità di Mutuatario, garantisce che fornirà alla Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o al suo successore legale i fondi in valuta estera necessari per il debito espletamento degli obblighi in base alle Convenzioni finanziarie firmate sulla base del suddetto Accordo Intergovernativo.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui ciascuna Parte avrà notificato la firma della presente Lettera, e rimarrà in vigore fino a quando tutti i rimborsi di capitale ed i pagamenti di interessi e delle spese addizionali ai sensi degli Accordi di credito firmati sulla base del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno stati completati.

Le sarei grato, Eccellenza, di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra."

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo per quanto riguarda il contenuto della presente Lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione,

G. De Michelis

294.

Mosca, 29 gennaio 1992

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa per l'utilizzazione di fondi di cui all'Accordo finanziario italo-sovietico del 12 gennaio 1991

(Entrata in vigore: 29 gennaio 1992)

Moscow, 29-th January 1992

Your Excellency,

Further to the Intergovernmental Agreement dated January 12, 1991, in which consideration was given to the extension of the financial credits up to a maximum amount in ECU for the equivalent of Lit. 2.200 billion and taking into consideration the changes in the political situation in the country of the Borrower, I have the honour to confirm the following:

1. The Government of the Russian Federation undertakes to authorize the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor to act as the Borrower under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

Therefore:

1.a. The words "the Government of the USSR acting as the Borrower through" in the paragraph 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be considered null and void.

GIANNI DE MICHELIS,
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF ITALY

1.b. The words "or its legal successor, acting as the Borrower" will be added at the end of the paragraph 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement after the word (Vnesheconombank).

1.c. The words "the Government of the USSR through" in the paragraphs 2 and 3 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be considered null and void.

2. The Government of the Russian Federation guarantees to provide the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor with the funds in foreign currency necessary for the due execution of the obligations under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

The present Agreement will come into force at the moment of the exchange of letters and will remain in force until all reimbursement for principal, interest and additional fees of the credits concerned will be completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing.

Yours very truly,

P. Aven

Il Ministro degli Affari Esteri

Moscow, 29th January 1992

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29th January 1992 which has the following text:

Further to the Intergovernmental Agreement dated January 12, 1991, in which consideration was given to the extension of financial credits up to a maximum amount in ECU for the equivalent of Lit. 2.200 billion and taking into consideration the changes in the political situation in the country of the Borrower, I have the honour to confirm the following:

1. The Government of the Russian Federation undertakes to authorize the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor to act as the Borrower under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

Therefore:

1.a. The words "the Government of the USSR acting as the Borrower through" in the paragraph 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be considered null and void.

1.b. The words "or its legal successor, acting as the Borrower" will be added at the end of the paragraph 1 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement after the word "(Vnescheconombank)".

1.c. The words "the Government of the USSR through" in the paragraphs 2 and 3 of the above-mentioned Intergovernmental Agreement will be considered null and void.

P. O. Aven
First Deputy Minister for Foreign
Affairs of the Russian Federation
Moscow

2. The Government of the Russian Federation guarantees to provide the Bank for Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) or its legal successor with the funds in foreign currency necessary for the due execution of its obligations under the financial conventions signed on the basis of the above-mentioned Intergovernmental Agreement.

The present Agreement will come into force at the moment of the exchange of letters and will remain in force until all reimbursement for principal, interest and additional fees of the credits concerned will be completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing.

I have the honour to confirm the agreement of my Government with its content.

Yours very truly,

G. De Michelis

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Mosca, 29 gennaio 1992

Eccellenza,

A seguito dell'Accordo intergovernativo in data 12 gennaio 1991, che prevedeva la possibilità di concedere crediti finanziari fino ad un ammontare massimo in ECU equivalente a 2.200 miliardi di lire, e in considerazione dei cambiamenti sopravvenuti nella situazione politica del paese del Mutuatario, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Il Governo della Federazione di Russia si impegna ad autorizzare la Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o il suo successore legale ad agire in qualità di Mutuatario, in conformità con le Convenzioni finanziarie firmate sulla base del summenzionato Accordo inter-governativo.

Pertanto:

1.a. Le parole "il Governo dell'URSS, agente in qualità di Mutuatario tramite " al paragrafo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno considerate nulle.

GIANNI DE MICHELIS
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.b.Le parole " o il suo successore legale agente in qualità di Mutuatario " saranno aggiunte alla fine del paragrafo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo dopo la parola (Vnesheconombank).

1.c Le parole "il Governo dell'URSS tramite " ai paragrafi 2 e 3 del summenzionato Accordo intergovernativo saranno considerate nulle.

2. Il Governo della Federazione Russa garantisce che fornirà alla Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o al suo successore legale i fondi in valuta estera necessari per il debito espletamento degli obblighi in base alle Convenzioni finanziarie firmate sulla base del summenzionato Accordo Intergovernativo.

Il presente Accordo entra in vigore al momento dello scambio di lettere e rimarrà in vigore fino a quando tutti i rimborsi di capitale, interessi e spese supplementari relative ai crediti in oggetto saranno stati completati.

Lei sarei grato, Eccellenza, di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra.

In fede,

P. Aven.

Mosca, 29 gennaio 1992

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 29 gennaio 1992 del seguente tenore:

"" A seguito dell'Accordo intergovernativo in data 12 gennaio 1991, che prevedeva la possibilità di concedere crediti finanziari fino ad un ammontare massimo in ECU equivalente a 2.200 miliardi di lire, et in considerazione dei cambiamenti sopravvenuti nella situazione politica del Mutuatario, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1. Il Governo della Federazione di Russia si impegna ad autorizzare la Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o il suo successore legale ad agire in qualità di Mutuatario, in conformità con le Convenzioni finanziarie firmate sulla base del summenzionato Accordo inter-governativo.

Pertanto:

1.a. Le parole "il Governo dell'URSS, agente in qualità di Mutuatario tramite " al paragrafo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo saranno considerate nulle.

1.b.Le parole " o il suo successore legale agente in qualità di Mutuatario " saranno aggiunte alla fine del paragrafo 1 del summenzionato Accordo Inter-governativo dopo la parola (Vnesheconombank).

1.c Le parole "il Governo dell'URSS tramite " ai paragrafi 2 e 3 del summenzionato Accordo intergovernativo saranno considerate nulle.

P.O.AVEN
PRIMO VICE MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA FEDERAZIONE RUSSA
MOSCA

2. Il Governo della Federazione Russa garantisce che fornirà alla Banca per gli Affari economici esteri (Vnesheconombank) o al suo successore legale i fondi in valuta estera necessari per il debito espletamento degli obblighi in base alle Convenzioni finanziarie firmate sulla base del summenzionato Accordo Intergovernativo.

Il presente Accordo entra in vigore al momento dello scambio di lettere e rimarrà in vigore fino a quando tutti i rimborsi di capitale, interessi e spese supplementari relative ai crediti in oggetto saranno stati completati.

Lei sarei grato, Eccellenza, di voler confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra".

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo per quanto riguarda il contenuto della presente Lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione,

G. De Michelis

295.

Kiev, 29 gennaio 1992

Protocollo sullo stabilimento delle Relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina

(Entrata in vigore: 29 gennaio 1992)

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND UKRAINE

The Republic of Italy and Ukraine,

guided by a common willingness to develop relations of partnership and cooperation in political, economic, commercial, cultural, humanitarian and other fields,

have decided to establish diplomatic relations as of today and to exchange diplomatic missions at the Ambassadors level.

While expressing their satisfaction at the important development occurred in their relations, the two Sides are committed to develop their relations on the basis of the principles of sovereignity, equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in the domestic affairs in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other CSCE documents, as well as the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations adopted on 18 April 1961 and on 24 April 1963.

The two Sides are convinced that the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and Ukraine corresponds to the national interests of both States, and will facilitate the strengthening of international cooperation and universal peace.

Done in Kiev, on January 29 1992, in the English language in two copies both equally authentic.

For the Republic of Italy — Gia De Michelis

For Ukraine — [signature]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA

La Repubblica Italiana e l'Ucraina,

guidate da una comune volontà di sviluppare relazioni di "partnership" e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi,

hanno deciso di stabilire relazioni diplomatiche a partire da oggi e di scambiarsi missioni diplomatiche a livello di ambasciatori.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante sviluppo intervenuto nelle loro relazioni, le due Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, mutuo rispetto, integrità territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi per una nuova Europa ed ad altri Documenti della CSCE, nonchè alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.

Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che faciliterà il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale.

Fatto a Kiev, il 29 gennaio 1992, in lingua inglese in due copie parimenti autentiche.

Per la Repubblica Italiana	Per l'Ucraina
Ferdinando Salleo	Ion Kondrat Chebuk
Ambasciatore d'Italia	Primo Vice Primo Ministro della Repubblica di Moldova, Rappresentante permanente del Governo della Repubblica di Moldova a Mosca

296.

Roma, 5 febbraio 1992

Accordo quadro di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare del Bangladesh

(Entrata in vigore: 5 febbraio 1992)

GENERAL AGREEMENT ON CO-OPERATION

between

THE REPUBLIC OF ITALY

and

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

The Government of the Republic of Italy, and the Government of the People's Republic of Bangladesh (hereinafter referred to as "the Contracting Parties")

Desiring to promote and strengthen the friendly relations already existing between the Contracting Parties and their peoples,

Desiring to promote to the widest extent possible co-operation between the Contracting Parties,

Recognizing the benefits to be derived by the Contracting Parties from closer co-operation in the economic, scientific and technical field,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting parties shall co-operate with each other, on the basis of equality and mutual benefit, in the economic, scientific and technical fields.

ARTICLE 2

The Contracting parties shall identify and define the areas of co-operation which will be of mutual interest.
Co-operation under the present Agreement shall include, inter alia, study and implementation of projects of common interest in the fields of economic development and technical cooperation and exchange of technical and scientific personnel, information and experience.

ARTICLE 3

The Competent authorities duly authorized by the two Contracting parties shall conclude specific agreements relating to the forms, modalities and conditions of co-operation provided for in Article 2.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall promote the establishment of the best possible conditions to permit cooperation by means of agreements and contracts between firms and organizations of the two Countries, particularly in those economic sectors in which there are best prospects for development and shall also encourage visits by individuals and delegations of appropriate levels for fostering closer cooperation between the two countries in general and particularly in the fields mentioned in article 2 above.

ARTICLE 5

The Contracting Parties will promote the necessary conditions for implementing various forms of cooperation in the development of production, promotion of investments, establishment of joint ventures, transfer of technologies and new forms of industrial and technological cooperation.

In this context they confirm the importance of the existing agreements on investment protection and to avoid double taxation, as a means of promoting cooperation between firms and investments.

Particular attention will be devoted by the Parties to the promotion of cooperation between firms of medium and small size.

ARTICLE 6

A Joint Commission, composed of representatives of both Contracting Parties, shall meet alternately in the territories of the two Contracting Parties, in principle once every two years as deemed necessary, in order to facilitate the implementation of and review the development of the co-operation under the present Agreement as well as to consider and recommend methods for expanding and improving such co-operation.

The Joint Commission may establish working groups as deemed necessary.

ARTICLE 7

The costs of the Joint Commission will be borne by the ordinary budget of the Administrations of public and private entities partecipating in the Commission.

Representatives of companies, economic or financial groups and enterprises interested may, subject to the mutual approval of the Contracting Parties, participate in the works of the Joint Commission as well as in the working groups.

ARTICLE 8

The present agreement wil not affect obligations deriving from bilateral or multilateral agreements already binding the Contracting parties.

ARTICLE 9

The present Agreement shall enter into force on the date of signature, and shall continue to be in force for a period of ten years unless terminated upon written notification by one of the Contracting Parties to the other, the termination being effective six months after the date of notification.

In witness whereof, the Undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome in two copies in english this day of February, the 5th, of the year One Thousand Nine Hundred and Ninety-two.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ITALY
DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
HON. CLAUDIO LENOCI

FOR THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTER OF FINANCE
HON. M. SAIFUR RAHMAN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh (in appresso denominati come "le Parti Contraenti";

Desiderando promuovere e rafforzare le amichevoli relazioni già esistenti tra le Parti contraenti, e le loro popolazioni,

Desiderando promuovere nella maggiore misura possibile, la cooperazione tra le Parti contraenti,

Riconoscendo i benefici che possono derivare alle Parti Contraenti da una più stretta cooperazione nel campo economico, scientifico e tecnico,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti coopereranno reciprocamente, sulla base dell'uguaglianza e del beneficio reciproco nel settore economico, scientifico e tecnico.

ARTICOLO 2

Le Parti contraenti individueranno e definiranno le aree di cooperazione che saranno di interesse reciproco. La cooperazione in base al presente Accordo includerà, inter alia, lo studio e la realizzazione di progetti di comune interesse nei campi dello sviluppo economico e della cooperazione tecnica , nonché lo scambio di personale tecnico e scientifico, di informazione e di esperienza.

ARTICOLO 3

Le autorità competenti debitamente autorizzate dalle due Parti contraenti concluderanno accordi specifici concernenti le forme, le modalità e le condizioni della cooperazione prevista dall'Articolo 2.

ARTICOLO 4

Le Parti contraenti promuoveranno l'instaurazione delle migliori possibili condizioni per consentire la cooperazione per mezzo di accordi e di contratti tra ditte ed organizzazioni di entrambi i Paesi, in particolare nei settori economici che presentano le migliori prospettive per lo sviluppo e incoraggeranno inoltre le visite da parte di persone individuali e di delegazioni di livello appropriato per promuovere una più stretta cooperazione tra i due Paesi in generale ed in particolare nei campi menzionati nell'articolo 2 sopra.

ARTICOLO 5

Le Parti contraenti promuoveranno le condizioni necessarie per la realizzazione di varie forme di cooperazione per lo sviluppo della produzione, la promozione di investimenti, l'istituzione di joint ventures, il trasferimento di tecnologie e nuove forme di cooperazione industriale e tecnologica.

In tale contesto esse ribadiscono l'importanza degli accordi esistenti per la protezione degli investimenti ed evitare la doppia tassazione, essendo tali accordi un mezzo per promuovere la cooperazione tra le ditte e gli investimenti.

Un particolare attenzione sarà consacrata della Parti alla promozione della cooperazione tra ditte di media e piccola dimensione.

ARTICOLO 6

Una Commissione paritetica, composta da rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti, si riunirà alternativamente nei territori delle due Parti Contraenti, in linea di massima una volta ogni due anni come ritenuto necessario, al fine di agevolare l'attuazione della cooperazione e verificare il suo sviluppo secondo il presente Accordo, nonché considerare e raccomandare metodi per espandere e migliorare questa co-operazione.

La Commissione paritetica può istituire i gruppi di lavoro che ritiene necessari.

ARTICOLO 7

I costi della Commissione paritetica saranno a carico del bilancio ordinario delle Amministrazioni degli enti pubblici e privati che partecipano alla Commissione.

I Rappresentanti delle società, dei gruppi economici o finanziari e delle imprese interessate, possono,con riserva dell'approvazione reciproca delle Parti contraenti, partecipare ai lavori della Commissione paritetica ed ai gruppi di lavoro.

ARTICOLO 8

Il presente accordo non pregiudicherà gli obblighi che derivano da accordi bilaterali o multilaterali che vincolano già le Parti contraenti.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma, e continuerà ad essere in vigore per un periodo di dieci anni a meno che non vi venga posto fine dietro notifica scritta indirizzata da una delle Parti Contraenti all'altra, la cessazione avendo effetto sei mesi dopo la data della notifica.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due copie in inglese il 5 Febbraio 1992.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Il Sottosegretario
agli Affari Esteri
On. Claudio Lenoci

Per il Governo della
Repubblica Popolare del
Bangladesh

On. M. Saifur Rahman

297.

Islamabad, 13 febbraio 1992

Accordo di credito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per il progetto di sviluppo energetico nel settore privato

(Entrata in vigore: 13 febbraio 1992)

CREDIT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed upon the following:

Article 1

The Government of the Republic of Italy shall extend to the Government of the Islamic Republic of Pakistan a financial credit in the amount of 50 million dollars (fifty million dollars) to be utilized for the Hub River Project - a subproject of the Private Sector Energy Development Project - within the framework of the Italian participation in cooperation schemes and programmes agreed between the two Governments. The financial credit will be granted through the Private Sector Energy Development Fund.

Article 2

The credit shall be granted in order to finance the supplies of Italian goods and/or services made by Italian firms for the foreign exchange cost of the above-mentioned project.

Article 3

The credit referred to in Article 1 shall be granted on the following conditions:

- repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal semi-annual principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty-six) months from the date of effectiveness of the financial convention referred to in the following article;

- nominal annual interest rate of 1.50% (one percent and a half), payable at the end of every period of six months from the date of each drawdown.

Article 4

The technical arrangements and other conditions governing the above-mentioned credit will be established under a separate financial convention between Mediocredito Centrale, acting on authorization of the Italian Government, and the State Bank of Pakistan, acting in the name and on behalf of the Government of the Islamic Republic of Pakistan.
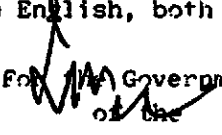
Article 5
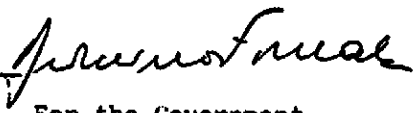
All differences arising from the interpretation and application of the present agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 6

This Agreement shall come into force on the day of its signature and shall remain in force until the last payment to Mediocredito Centrale, due under previous Article 3, has been made.

Done in Islamabad on the 13th February, 1992 in two original copies in English, both being equally authentic

For the Government
of the
Islamic Republic of Pakistan
R.A. AKHUND
Secretary
(Economic Affairs Division)
Ministry of Finance and
Economic Affairs

For the Government
of the
Republic of Italy
Arduino Fornara
Ambassador of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Pakistan in uno spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due paesi hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana concederà al Governo della Repubblica Islamica del Pakistan un credito finanziario per un importo di 50 milioni di dollari (Cinquanta milioni di dollari)da utilizzarsi per il Progetto del Fiume Hub - un sotto-progetto del Progetto per lo sviluppo dell'energia nel settore privato - nel quadro della partecipazione Italiana agli schemi di cooperazione ed ai programmi convenuti tra i due Governi. Il credito finanziario sarà concesso tramite il Fondo per lo Sviluppo dell'Energia nel Settore privato.

Articolo 2

Il credito sarà concesso per finanziare le forniture di merci e/o servizi italiani da parte di società italiane per il costo in valuta estera del suddetto progetto.

Articolo 3

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

-rimborso in 20 (venti)quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 126 (centoventisei) mesi dopo l' entrata in vigore della Convenzione finanziaria di cui al seguente articolo;

- tasso d'interesse dell' 1.50% (uno punto cinquanta per cento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate a partire da ciascun utilizzo.

Articolo 4

Gli accordi tecnici e le altre condizioni che disciplinano il summenzionato credito saranno stabiliti da una Convenzione finanziaria separata tra Mediocredito Centrale, agente su autorizzazione del Governo Italiano, ed il Ministero delle Finanze della Repubblica agente in nome e per conto del Governo della Repubblica del Pakistan.

Articolo 5

Tutte le divergenze derivanti dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo saranno regolate per mezzo dei canali diplomatici.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore fino a quando non sarà stato effettuato l'ultimo pagamento a Mediocredito Centrale dovuto in base al precedente Articolo 3.

Fatto a Islamabad, il 13 febbraio 1992 in due copie originali in inglese, entrambe ugualmente autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Pakistan

298.

Mosca, 21 febbraio 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova

(Entrata in vigore: 21 febbraio 1992)

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The Republic of Italy and the Republic of Moldova, guided by their common will to develop relations of friendship and cooperation in the political, economic, commercial, cultural, humanitarian and other fields, reconfirm their decision to establish diplomatic relations by instituting diplomatic missions at ambassadors level.

The two parties agree that for the time being the Italian Ambassador to the Russian Federation as well as the Embassy staff will represent the Italian Republic in the Republic of Moldova. For its part, the Government of Moldova will give a formal notification to the Italian counterpart on how it intends to be represented in Italy.

While expressing their satisfaction for the important evolution occurred in their relations, the two parties undertake to develop them on the basis of the principles of sovereignity, equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in internal affairs in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other CSCE Documents, as well as the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations adopted on 18 April 1961 and on 24 April 1963.

The two parties are convinced that the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Moldova corresponds to the national interests of both States, and will promote the strenghtening of international cooperation and universal peace.

Done in Moscow on February 21st 1992 in the English language in two copies both texts being equally authoritative.

For the Republic of Italy

Ferdinando Salleo
Ambassador of Italy

For the Republic of Moldova

Ion Kondrat Chebuk
First Deputy Prime Minister of the Republic of Moldova, Permanent Representative of the Government of the Republic of Moldova in Moscow

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, guidate dal comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche mediante l'istituzione di rappresentanze diplomatiche a livello di ambasciatori.

Le due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano presso la Federazione Russa, nonché il personale della Ambasciata, rappresenteranno la Repubblica italiana nella Repubblica di Moldova. Per parte sua, il Governo della Moldova notificherà formalmente alla controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in Italia.

Nell'esprimere soddisfazione per l'importante evoluzione intervenuta nelle loro relazioni, le due Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, mutuo rispetto, integrità territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi per una nuova Europa ed ad altri Documenti della CSCE, nonchè alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.

Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che promuoverà il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale.

Fatto a Mosca il 21 Febbraio 1992 in lingua inglese in due copie, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Ferdinando Salleo

Ambasciatore d'Italia

Per la Repubblica di Moldova

Ion Kondrat Chebuk
Primo Vice Primo Ministro della Repubblica di Moldova,
Rappresentante permanente del Governo della Repubblica di Moldova a Mosca

299.

Jakarta, 28 febbraio 1992

Accordo di credito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Indonesia per il finanziamento della seconda fase del progetto «Impianto per la produzione di farmaci essenziali» in Bekasi

(Entrata in vigore: 28 febbraio 1992)

CREDIT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed upon the following :

Article 1

The Government of the Italian Republic shall extend to the Government of the Republic of Indonesia a financial credit in the amount of up to 1,550,000 US Dollars (One Million Five Hundred and Fifty Thousand US Dollars) to be utilized in order to finance the second phase of an Essential Drugs Formulation Plant Project in Bekasi, Indonesia, within the framework of the Italian participation in cooperation schemes and programmes agreed between the two Governments.

Article 2

The credit shall be granted in order to finance the supplies of Italian goods and/or services provided by Italian firms for the foreign exchange cost of the abovementioned project.

Article 3

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

- repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive semi-annual principal installments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty-six) months from the date of effectiveness of the financial convention referred to in the following article;

- interest rate of nominal annual 1.50% (one point fifty percent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

Article 4

The technical arrangements and other conditions governing the abovementioned credit will be established under a separate financial convention between Mediocredito Centrale, acting on authorization of the Italian Government, and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, acting in the name and on behalf of the Government of the Republic of Indonesia.

Article 5

All differences arising from the interpretation and application of the present agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 6

This agreement shall come into force on the day of its signature and it shall remain in force until the last payment to Mediocredito Centrale, due under previous Article 3, is made.

Done in Jakarta on February 28, 1992 in two original copies in English, both being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Indonesia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Indonesia in uno spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due Paesi hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana concederà al Governo della Repubblica di Indonesia un credito finanziario per un ammontare fino a 1,550,000 dollari USA (Un milione cinquecento cinquanta mila dollari USA) da utilizzare per il finanziamento della seconda fase di un Progetto di impianto per la produzione di - farmaci essenziali a Bekasi, Indonesia, nel quadro della partecipazione italiana a schemi e programmi di cooperazione stabiliti di comune accordo tra i due Governi.

Articolo 2

Il credito sarà concesso per finanziare le forniture di merci e/o servizi italiani da parte di società italiane per il costo in valuta estera del suddetto progetto.

Articolo 3

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

-rimborso in 20 (venti)quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 126 (centoventisei) mesi dopo l' entrata in vigore della Convenzione finanziaria di cui al seguente articolo;

- tasso d'interesse dell' 1.50%(uno punto cinquanta per cento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate a partire da ciascun utilizzo.

Articolo 4

Gli accordi tecnici e le altre condizioni che disciplinano il summenzionato credito saranno stipulati in base ad una Convenzione finanziaria separata tra Mediocredito Centrale, agente su autorizzazione del Governo Italiano, ed il Ministero delle Finanze della Repubblica agente in nome e per conto del Governo della Repubblica d'Indonesia.

Articolo 5

Tutte le divergenze derivanti dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo saranno regolate per mezzo dei canali diplomatici.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore fino a quando non sarà stato effettuato l'ultimo pagamento a Mediocredito centrale, dovuto in base al precedente Articolo 3.

Fatto a Giacarta il 28 febbraio 1992 in due copie originali in inglese, entrambe ugualmente autentiche.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica di Indonesia

300.

Brasilia, 17 marzo 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile per il consolidamento del debito estero brasiliano di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 29 luglio 1988, con Allegati finanziari

(Entrata in vigore: 17 marzo 1992)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO BRASILIANO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 29 LUGLIO 1988

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero brasiliano firmato a Parigi il 29 luglio 1988, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo sono:

a) i debiti del Brasile verso l'Italia per capitale ed interessi contrattuali, di cui all'allegato 1), scaduti nel periodo 1/8/1988 - 31/3/1990 e non regolati, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie, con regolamento dilazionato oltre un anno, conclusi prima del 31/3/1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");

b) i debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo a), in linea capitale, scaduti entro il 31/7/1988 e non regolati, di cui all'allegato 2).

L'ammontare dei debiti in questione indicato negli allegati al presente Accordo potra essere modificato di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - alla "SACE" dalla Repubblica Federativa del Brasile (in seguito denominata "Repubblica"), tramite il Banco Central do Brasil (in seguito denominato "Banco") con le seguenti modalita':

1) i debiti di cui al paragrafo a) come segue:
   1) il 100% del capitale ed il 70% degli interessi: in dieci rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra il 1. aprile 1995 e l'ultima il 1. ottobre 1999;

ii) il restante 30% degli interessi: entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo;

2) I debiti di cui al paragrafo b): in dieci rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 1. agosto 1993 e l'ultima il 1. febbraio 1998.

ARTICOLO III

1) La "Repubblica", tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE", interessi calcolati sui debiti oggetto del presente Accordo, per il periodo intercorrente dalla scadenza del debito, nel caso di debiti della "Repubblica" o dalla stessa garantiti, ovvero dalla data del deposito presso il "Banco" qualora si tratti di debiti non garantiti dalla "Repubblica", sino alla data del suo regolamento totale ai seguenti tassi di interesse:
- per quanto concerne i debiti espressi in Lire italiane, 11,47% p.a.;
- per quanto concerne i debiti espressi in Marchi tedeschi, 8% p.a.;
- per quanto concerne i debiti espressi in Dollari USA, 8,30% p.a. fino al 31.10.1991; dal 1.11.1991 in poi al tasso variabile semestralmente e pari al "Libor" a sei mesi quotato (sul Financial Times) rispettivamente il 2 febbraio (per i successivi semestri 2.2 - 1.8), il 2 aprile (per i successivi semestri 2.4 - 1.10), il 2 agosto (per i successivi semestri 2.8 - 1.2) ed il 2 ottobre (per i successivi semestri 2.10 - 1.4), maggiorato dello 0,50%. Resta inteso che dal 1.11.1991 alla prima delle scadenze previste al successivo punto 2), verranno applicati i tassi di interesse relativi ai rispettivi semestri sopra indicati immediatamente precedenti, maggiorati dello 0,50%.

2) Gli interessi di cui al precedente punto 1) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - come segue:
   a - in rate semestrali (1. aprile - 1. ottobre), la prima delle quali scadrà il 1. aprile 1992, per i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 1/i;

   b - in rate semestrali (1. febbraio - 1. agosto), la prima delle quali scadrà il 1. agosto 1992, per i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 2;

   c - alla data di regolamento concordata per i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 1/ii.

3) Resta confermato che nel caso di debiti non garantiti dalla "Repubblica" il cui deposito presso il "Banco" sia avvenuto in data successiva a quella di scadenza del debito, la "Repubblica" tramite il "Banco" si impegna a richiedere ai rispettivi debitori il pronto trasferimento agli aventi diritto

in Italia, tramite la "SACE", degli interessi di ritardato regolamento, ai tassi previsti nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, dovuti dalla data di scadenza sino alla data del deposito.

ARTICOLO IV

Sugli importi eventualmente regolati in ritardo rispetto alle date previste dal presente Accordo, la "Repubblica" tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi agli stessi tassi previsti al precedente Articolo III, paragrafo 1. Tali interessi dovranno essere corrisposti alla stessa data di regolamento di detti importi.

ARTICOLO V
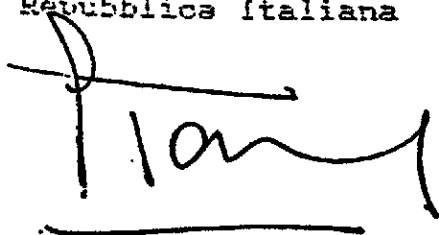
Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, ne gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti brasiliani menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potra essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti o convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrera in vigore alla data della firma.

Fatto a Brasilia - DF, il 17 di marzo del 1992, in due originali nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della
Repubblica Italiana

Per il Governo
della
Repubblica Federativa del Brasile

ALLEGATI

Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna, Le confermo l'accordo del mio Governo a che, qualora l'avente diritto italiano ne faccia richiesta per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione ("SACE"), gli interessi di ritardato regolamento, nella misura prevista nei contratti o convenzioni finanziarie, vengano corrisposti da parte brasiliana dalla data di scadenza contrattuale e sino alla data dell'indennizzo erogato dalla stessa "SACE".

Il trasferimento di tali interessi avra luogo entro 60 giorni dalla data di inoltro da parte della "SACE" della richiesta dell'assicurato, recante in allegato la specifica di quanto spettante. In caso di tardivo regolamento di tali interessi, sugli stessi saranno corrisposti ulteriori interessi calcolati ai tassi indicati all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu alta considerazione.

Al Presidente della
Delegazione Italiana

Signor Presidente,

In relazione all'Accordo firmato in data odierna, Le confermo che, per i debiti di cui alla lista allegata relativi al settore privato per i quali non e stato sinora effettuato il relativo deposito in valuta locale, il Banco Central do Brasil continuera a richiedere ai debitori privati interessati di effettuare detto deposito.

Le confermo altresi che una volta avvenuto il deposito, i debiti in questione potranno formare oggetto dell'Accordo di consolidamento firmato in data odierna e che per il ritardato regolamento saranno applicate le disposizioni dell'Accordo stesso.

La prego Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu alta considerazione.

Al Presidente della
Delegazione Italiana

301.

Roma, 7 febbraio/23 apri

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano concernente la proroga della validità dell'Accordo di Fondo Fiduciario Italia-I.I.L.A. del 27 febbraio 1987

(Entrata in vigore: 23 aprile 1992)

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ÍTALO-LATINO AMERICANO
INSTITUT ITALO-LATINO AMERICAIN
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 26 - ROMA EUR 00144 - TELEFONO 5909 - TELEGR.: IAI - TELEX: 614391 IILA I

Il Segretario Generale

Roma, 7 FEB. 1992

Signor Direttore Generale,

Con riferimento all'Accordo di Fondo Fiduciario tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo-Latino Americano, per la realizzazione di un programma di "Collaborazione Accademica", finalizzato alla formazione di ricercatori scientifici, di docenti e di altro personale ad alta qualificazione, sottoscritto il 27 febbraio 1987, e in particolare all'articolo VI dell'Accordo stesso, ho l'onore di proporre la proroga della validità dell'Accordo per la durata necessaria alla realizzazione del 2.° ciclo triennale del Corso Internazionale post-universitario "Desarrollo y Gestión de Cuencas Hidrograficas", o comunque fino a una nuova data mutuamente concordata tra le parti.

Una risposta di uguale tenore da parte Sua costituirà clausola addizionale allo stesso accordo, ai sensi del precitato Art. VI di cui ne formerà parte integrante.

Con distinti saluti.

Cordialmente

Ambasciatore Roberto Franceschi

S.E. l'Ambasciatore
Giuseppe Santoro
Direttore Generale
Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Roma

DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Roma, 23 APR. 1992

Signor Segretario Generale,

ho ricevuto la sua lettera n.183 del 7 febbraio 1992 del seguente tenore:

"Con riferimento all'Accordo di Fondo Fiduciario tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo-Latino Americano, per la realizzazione di un programma di "Collaborazione Accademica", finalizzato alla formazione di ricercatori scientifici, di docenti e di altro personale ad alta qualificazione, sottoscritto il 27 febbraio 1987, e in particolare all'art VI dell'Accordo stesso, ho l'onore di proporre la proroga della validità dell'Accordo per la durata necessaria alla realizzazione del 2° ciclo triennale del Corso Internazionale post-univesitario "Desarrollo y Gestiòn de Cuencas Hidrograficas", o comunque fino a una nuova data mutuamente concordata tra le parti.

S.E. l'Ambasciatore
Roberto Franceschi
Segretario Generale
Istituto Italo-Latino Americano
Piazza G. Marconi, 26
ROMA Eur
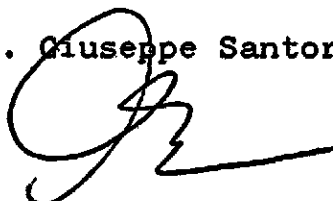
Una risposta di uguale tenore da parte Sua costituirà clausola addizionale allo stesso accordo, ai sensi del precitato Art. VI di cui ne formerà parte integrante."

Mi è gradito confermarLe il mio consenso su quanto da Lei proposto ed accetto che la Sua lettera, unitamente alla presente costituiscono lo scambio di lettere che costituisce clausola addizionale allo stesso Accordo di Fondo Fiduciario, di cui sarà parte integrante.

Amb. Giuseppe Santoro

302.

Roma, 24 aprile 1992

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e la FAO per l'aggiornamento della lista, riguardante gli edifici e i terreni presi in locazione dalla FAO, già redatta ai sensi dello scambio di Lettere Italia/FAO del 16 ottobre 1990

(Entrata in vigore: 24 aprile 1992)

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

The Director-General

Rome 24 April 1992

Excellency,

I have the honour to refer to the supplemental agreement concluded on 16 october 1990 between the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Italian Government pursuant to Article I, Section 1(f)(ii) of the Headquarters Agreement.

As provided for in the above-mentioned supplemental agreement, the parties drew up, on 16 October 1990, an agreed list of land and buildings rented by FAO and which are included, for the purposes of Article I, Section 1(f) of the Headquarters Agreement, in the definition of Headquarters Seat given in Annex A to the said Agreement.

In this respect, I have the honour to propose the attached revision of the said list in order to include in the list the offices rented by FAO on 21 February 1991 on behalf of the World Food Programme.

If this proposal is acceptable, I further propose that the present letter, the attached list and your affirmative reply, prepared in the English and Italian languages, constitute a revision of the list drawn up on 16 October 1990, the English and Italian texts being equally authoritative.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Edouard Saouma

His Excellency
Gian Luigi Valenza
Ambassador
Permanent Representative of Italy to FAO
Rome

REVISED LIST DRAWN UP ON 24 APRIL 1992 BY THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) AND THE ITALIAN GOVERNMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND FAO OF 16 OCTOBER 1990 REGARDING LAND AND BUILDINGS RENTED BY FAO AND INCLUDED, FOR THE PURPOSES OF ARTICLE I, SECTION 1 (f), OF THE HEADQUARTERS AGREEMENT, IN THE DEFINITION OF HEADQUARTERS SEAT GIVEN IN ANNEX A TO THE SAID AGREEMENT

1) Building "F"

Description

The entire building at No. 422 to No. 430/C, Via Cristoforo Colombo, Rome, such premises being in private ownership and at present occupied by FAO and WFP.

2) Building "G"

Description

Offices at No. 4, Largo Antonelli, Rome, 6th floor, flats number 15/16/16a and 7th floor, flat number 18, such premises being in private ownership and at present occupied by FAO.

3) Building "H"

Description

Offices at No. 440, Via Cristoforo Colombo, Rome, staircase B, 8th floor, flats No. 23 and 24, such premises being in private ownership and at present occupied by FAO.

4) Building "WFP Annex"

Description

Offices at No. 18, Via del Giorgione, Rome (Piazzale del Caravaggio), Building 2/B, 6th floor, plus parking spaces nos. 1 through 8 and 75 through 78, such premises being in private ownership and at present occupied by WFP.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur Général

Rome 24 aprile 1992

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo supplementare intervenuto in data 16 ottobre 1990 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in base al disposto dell'articolo I, sezione 1(f)(ii) dell'Accordo di sede.

Sulla base di detto accordo supplementare le parti hanno concordato, in data 16 ottobre 1990, una lista di edifici e terreni presi in locazione dalla FAO e rientranti a norma dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede, nella definizione di "Sede centrale" di cui all'Allegato A di detto Accordo.

A tale proposito, ho l'onore di proporre l'allegato aggiornamento della citata lista onde permettere l'inclusione degli immobili presi in locazione dalla FAO in data 21 febbraio 1991 per conto del Programma Alimentare Mondiale.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera, la lista allegata e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, costituiscano un aggiornamento della lista redatta il 16 ottobre 1990, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.

Edouard Saouma

Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma

LISTA AGGIORNATA REDATTA IL 24 APRILE 1992 DAL GOVERNO ITALIANO E DALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO) AI SENSI DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA FAO DEL 16 OTTOBRE 1990 RIGUARDANTE GLI EDIFICI ED I TERRENI PRESI IN LOCAZIONE DALLA FAO E RIENTRANTI, A NORMA DELL'ARTICOLO I, SEZIONE 1 (f) DELL'ACCORDO DI SEDE, NELLA DEFINIZIONE DI "SEDE CENTRALE" DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DI DETTO ACCORDO

1) Edificio "F"

Descrizione

Intero stabile sito in Roma, Via Cristoforo Colombo dal No. 422 al No. 430/C, di proprietà privata ed attualmente occupato dalla FAO e dal WFP.

2) Edificio "G"

Descrizione

Immobili siti in Roma, Largo Antonelli No. 4, piano 6, interni 15/16/16a e piano 7, interno 18, di proprietà privata ed attualmente occupati dalla FAO.

3) Edificio "H"

Descrizione

Immobili siti in Roma, Via Cristoforo Colombo No. 440, Scala B, piano 8, interni 23 e 24, di proprietà privata ed attualmente occupati dalla FAO.

4) Edificio "WFP Annex"

Descrizione

Immobili siti in Roma, via del Giorgione No. 18 (Piazzale del Caravaggio), Ed. 2/B, piano 6, e posti auto numerati 1 usque 8 e 75 usque 78, di proprietà privata ed attualmente occupati dal WFP.

L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

Rome 24 April 1992

Mr. Director-General,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 24 April 1992, which reads as follows:

"Excellency,

I have the honour to refer to the supplemental agreement concluded on 16 october 1990 between the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Italian Government pursuant to Article I, Section 1(f)(ii) of the Headquarters Agreement.

As provided for in the above-mentioned supplemental agreement, the parties drew up, on 16 October 1990, an agreed list of land and buildings rented by FAO and which are included, for the purposes of Article I, Section 1(f) of the Headquarters Agreement, in the definition of Headquarters Seat given in Annex A to the said Agreement.

In this respect, I have the honour to propose the attached revision of the said list in order to include in the list the offices rented by FAO on 21 February 1991 on behalf of the World Food Programme.

If this proposal is acceptable, I further propose that the present letter, the attached list and your affirmative reply, prepared in the English and Italian languages, constitute a revision of the list drawn up on 16 October 1990, the English and Italian texts being equally authoritative."

In this respect, I have the honour to inform you that the above proposal is acceptable to the Italian Government which therefore agrees that your letter, the list attached thereto and this letter, prepared in the Italian and English languages, constitute a revision of the list drawn up on 16 October 1990, the Italian and English texts being equally authoritative.

Accept, Mr. Director-General, the assurance of my highest consideration.

(Gian Luigi Valenza)

H.E. Edouard Saouma
Director-General of FAO
Rome

REVISED LIST DRAWN UP ON 24 APRIL 1992 BY
THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
AND THE ITALIAN GOVERNMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OF LETTERS
BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND FAO OF 16 OCTOBER 1990
REGARDING LAND AND BUILDINGS RENTED BY FAO AND INCLUDED,
FOR THE PURPOSES OF ARTICLE I, SECTION 1 (f), OF THE
HEADQUARTERS AGREEMENT, IN THE DEFINITION OF HEADQUARTERS SEAT
GIVEN IN ANNEX A TO THE SAID AGREEMENT

1) Building "F"

Description

The entire building at No. 422 to No. 430/C, Via Cristoforo Colombo, Rome, such premises being in private ownership and at present occupied by FAO and WFP.

2) Building "G"

Description

Offices at No. 4, Largo Antonelli, Rome, 6th floor, flats number 15/16/16a and 7th floor, flat number 18, such premises being in private ownership and at present occupied by FAO.

3) Building "H"

Description

Offices at No. 440, Via Cristoforo Colombo, Rome, staircase B, 8th floor, flats No. 23 and 24, such premises being in private ownership and at present occupied by FAO.

4) Building "WFP Annex"

Description

Offices at No. 18, Via del Giorgione, Rome (Piazzale del Caravaggio), Building 2/B, 6th floor, plus parking spaces nos. 1 through 8 and 75 through 78, such premises being in private ownership and at present occupied by WFP.

L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

Roma 24 aprile 1992

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 24 aprile 1992 del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo supplementare intervenuto in data 16 ottobre 1990 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in base al disposto dell'articolo I, sezione 1(f)(ii) dell'Accordo di sede.

Sulla base di detto accordo supplementare le parti hanno concordato, in data 16 ottobre 1990, una lista di edifici e terreni presi in locazione dalla FAO e rientranti a norma dell'articolo I, sezione 1(f) dell'Accordo di sede, nella definizione di "Sede centrale" di cui all'Allegato A di detto Accordo.

A tale proposito, ho l'onore di proporre l'allegato aggiornamento della citata lista onde permettere l'inclusione degli immobili presi in locazione dalla FAO in data 21 febbraio 1991 per conto del Programma Alimentare Mondiale.

Se questa proposta è accettabile, propongo inoltre che la presente lettera, la lista allegata e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, costituiscano un aggiornamento della lista redatta il 16 ottobre 1990, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede.

A tale riguardo, ho l'onore di informarLa che la proposta che precede è accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Sua lettera, la lista ivi allegata e la presente lettera, redatte in italiano e in inglese, costituiscano un aggiornamento della lista redatta il 16 ottobre 1990, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia più alta considerazione.

(Gian Luigi Valenza)

S.E.
Edouard Saouma
Direttore Generale della FAO
Roma

LISTA AGGIORNATA REDATTA IL 24 APRILE 1992 DAL GOVERNO ITALIANO E DALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO) AI SENSI DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA FAO DEL 16 OTTOBRE 1990 RIGUARDANTE GLI EDIFICI ED I TERRENI PRESI IN LOCAZIONE DALLA FAO E RIENTRANTI, A NORMA DELL'ARTICOLO I, SEZIONE 1 (f) DELL'ACCORDO DI SEDE, NELLA DEFINIZIONE DI "SEDE CENTRALE" DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DI DETTO ACCORDO

1) Edificio "F"

Descrizione

Intero stabile sito in Roma, Via Cristoforo Colombo dal No. 422 al No. 430/C, di proprietà privata ed attualmente occupato dalla FAO e dal WFP.

2) Edificio "G"

Descrizione

Immobili siti in Roma, Largo Antonelli No. 4, piano 6, interni 15/16/16a e piano 7, interno 18, di proprietà privata ed attualmente occupati dalla FAO.

3) Edificio "H"

Descrizione

Immobili siti in Roma, Via Cristoforo Colombo No. 440, Scala B, piano 8, interni 23 e 24, di proprietà privata ed attualmente occupati dalla FAO.

4) Edificio "WFP Annex"

Descrizione

Immobili siti in Roma, via del Giorgione No. 18 (Piazzale del Caravaggio), Ed. 2/B, piano 6, e posti auto numerati 1 usque 8 e 75 usque 78, di proprietà privata ed attualmente occupati dal WFP.

303.

Mosca, 11 maggio 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Georgia

(Entrata in vigore: 11 maggio 1992)

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF GEORGIA

The Republic of Italy and the Republic of Georgia, guided by their common will to develop relations of friendship and cooperation in the political, economic, commercial, cultural, humanitarian and other fields, reconfirm their decision to establish diplomatic relations by instituting diplomatic missions at ambassadors level.

The two parties agree that for the time being the Italian Ambassador to the Russian Federation as well as the Embassy staff will represent the Italian Republic in the Republic of Georgia. For its part, the Government of Georgia will give a formal notification to the Italian counterpart on how it intends to be represented in Italy.

While expressing their satisfaction for the important evolution occurred in their relations, the two parties undertake to develop them on the basis of the principles of sovereignity, equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in internal affairs in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other CSCE Documents, as well as the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations adopted on 18 April 1961 and on 24 April 1963.

The two parties are convinced that the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Georgia corresponds to the national interests of both States, and will promote the strenghtening of international cooperation and universal peace.

Done in Moscow on May 11th, 1992 in the English language in two copies both texts being equally authoritative.

For the Republic of Italy

Ferdinando Salleo
Ambassador of Italy

For the Republic of Georgia

Alexander Chikvaidze
First Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Georgia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI GEORGIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Georgia, guidate dal loro comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche mediante l'istituzione di Rappresentanze diplomatiche a livello di Ambasciatori.

Le due Parti concordano che per il momento l'Ambasciatore italiano presso la Federazione Russa, nonché il personale della Ambasciata, rappresenteranno la Repubblica italiana nella Repubblica di Georgia. Per parte sua, il Governo della Georgia notificherà formalmente alla controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in Italia.

Nell'esprimere soddisfazione per l'importante sviluppo intervenuto nelle loro relazioni, le due Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, mutuo rispetto, integrità territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi per una nuova Europa ed ad altri Documenti della CSCE, nonchè alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.

Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica I+aliana e la Repubblica di Georgia corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che promuovera il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale.

Fatto a Mosca l'11 maggio 1992 in lingua inglese in due copie, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Ferdinando Salleo

Ambasciatore d'Italia

Per la Repubblica di Georgia

Alexander Chikvaidze

Primo Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Georgia

304.

Mosca, 15 maggio 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Tajikistan

(Entrata in vigore: 15 maggio 1992)

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The Republic of Italy and the Republic of Tajikistan, guided by their common will to develop relations of friendship and cooperation in the political, economic, commercial, cultural, humanitarian and other fields, reconfirm their decision to establish diplomatic relations by instituting diplomatic missions at ambassadors level.
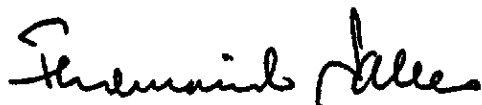
The two parties agree that for the time being the Italian Ambassador to the Russian Federation as well as the Embassy staff will represent the Italian Republic in the Republic of Tajikistan. For its part, the Government of Tajikistan will give a formal notification to the Italian counterpart on how it intends to be represented in Italy.

While expressing their satisfaction for the important evolution occurred in their relations, the two parties undertake to develop them on the basis of the principles of sovereignity, equality, mutual respect, territorial integrity and non-interference in internal affairs in accordance with the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for a new Europe and other CSCE Documents, as well as the Vienna Conventions on diplomatic and consular relations adopted on 18 April 1961 and on 24 April 1963.

The two parties are convinced that the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Tajikistan corresponds to the national interests of both States, and will promote the strenghtening of international cooperation and universal peace.

Done in Moscow on May 15 , 1992 in the English language in two copies both texts being equally authoritative.

For the Republic of Italy	For the Republic of Tajikistan
Ferdinando Salleo Ambassador of Italy	Giamshed Khilolovich Karimov Plenipotentiary Representative of the Republic of Tajikistan

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL TAJIKISTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Tajikistan, guidate dal comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche mediante l'istituzione di rappresentanze diplomatiche a livello di ambasciatori.

Le due Parti concordano che per il momento l'Ambasciatore italiano presso la Federazione Russa, nonché il personale della Ambasciata, rappresenteranno la Repubblica italiana nella Repubblica del Tajikistan. Per parte sua, il Governo del Tajikistn notificherà formalmente alla controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in Italia.

Nell'esprimere soddisfazione per l'importante evoluzione intervenuta nelle loro relazioni, le due Parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, mutuo rispetto, integrità territoriale e non-ingerenza negli affari interni in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi per una nuova Europa ed ad altri Documenti della CSCE, nonchè alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.

Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Tajikistan corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che promuoverà il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace universale.

Fatto a Mosca il 15 maggio 1992 in lingua inglese in due copie, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica del Tajikistan
Ferdinando Salleo	Giamshed Khilolovich Karimov
Ambasciatore d'Italia	Rappresentante Plenipotenziario della Repubblica del Tajikistan

305.

Mosca, 9 giugno 1992

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e il Turkmenistan

(Entrata in vigore: 9 giugno 1992)

Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e il Turkmenistan

La Repubblica Italiana e il Turkmenistan, guidati dalla comune volontà di sviluppare relazioni di amicizia e di cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale, umanitario e in altri campi, riconfermano la decisione di stabilire relazioni diplomatiche con l'istituzione di missioni diplomatiche a livello di ambasciatore.

Le due parti sono d'accordo che l'Ambasciatore d'Italia presso la Federazione Russa nonché i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca continuino per il momento a rappresentare la Repubblica Italiana nel Turkmenistan.

Nell'esprimere soddisfazione per l'evoluzione intervenuta nelle loro relazioni, le due parti si impegnano a svilupparle sulla base dei principi di sovranità, uguaglianza, mutuo rispetto, integrità territoriale e non interferenza negli affari interni conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, all'Atto Finale di Helsinki, alla Carta di Parigi per una nuova Europa e agli altri documenti CSCE, alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963.

Le due Parti sono convinte che lo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e il Turkmenistan corrisponda agli interessi dei due Stati e faciliterà il rafforzamento della cooperazione internazionale e della pace nel mondo.

Fatto a Mosca il 9 Giugno 1992 in due copie, in lingua italiana e turkmena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	Per il Turkmenistan
Ferdinando Salleo Ambasciatore d'Italia	Nijaz Klychevich Nurklychev Rappresentante Permanente del Turkmenistan a Mosca

306.

Dhaka, 16 giugno 1992

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare del Bangladesh relativo al Progetto di preparazione e di risposta alle calamità dopo il ciclone dell'aprile 1991, con Allegato (1)

(Entrata in vigore: 16 giugno 1992)

(1) L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF ITALY

AND

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

CONCERNING

DISASTER PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT AFTER CYCLONE OF APRIL'91

PREFACE

Whereas, in the wake of the disastrous cyclone of April '91,the Government of the People's Republic of Bangladesh has embarked on a National Emergency Preparedness and Response Programme including health sector;

Whereas, the Government of Italy is desirous to assist the Government of People's Republic of Bangladesh in strengthening the national policy in disaster preparedness and response;

Whereas the two Governments are desirous of strengthening their friendly relations in the intent of achieving the goal of "Health for all by the year 2000";

Whereas, the Government of the Republic of Italy following the disaster due to cyclone (29.4.91) has approved assistance to the People's Republic of Bangladesh at bilateral as well at multilateral level.

The Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of Italy have agreed to implement a project named "Disaster Preparedness and Response after cyclone of April 1991" which will be carried out at national level, at district level (Chittagong) and at Upazila level (Banshkhali). This project will be carried out under the direct responsibility of the People's Republic of Bangladesh for those activities which will be carried out at bilateral level and under the direct responsibility of the above mentioned UN agencies for those activities which will be carried out at multilateral level.

The funds allocated for the bilateral project is 1.700.000.000 (one billion seven hundred million lira).

ARTICLE 1

Plan of operation

The project will be implemented according to the agreed Plan of Operation which constitutes the Annex to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 2

Responsible Parties

2.1 The Government of the Republic of Italy, hereinafter referred to as the Italian Government, as represented by the Directorate General for Development Cooperation, henceforth referred to as the D.G.C.S., shall be responsible for this implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

2.2 The Government of the People's Republic of Bangladesh, as represented by the External Resources Division, henceforth referred to as E.R.D., designates the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Local Government, Rural Development and cooperatives (Local Government Division) as the agencies responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding for those activities which will be carried out at bilateral level; precisely, the Ministry of Health and Family Welfare will operate through its own Directorate General of Health Services and the Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives (Local Government Division) will operate through its own Department of Public Health Engineering.

2.3. The Ministry of Health and Family Welfare will act as the lead Ministry and will play the coordinating role for the implementation of the project.

ARTICLE III

Areas of intervention

3.1. The project will be carried out at national level, at District level and at Upazila level. Precisely the District of Chittagong and the Upazila of Banshkhali.

ARTICLE IV

Duration and possible expansion

4.1. The duration of the project will be 24 months.

4.2. Areas covered under the present MOU may be expanded in the future based on an evaluation of the experience gained and the outcome of the activities, performances and impact.

ARTICLE V

General and specific objectives

5.1. Both Governments agree that the overall objectives of the project are:

a. to support and strengthen the Bangladesh National Plan for Disaster Preparedness and Response;
b. to develop field tested methodologies for community based disaster preparedness and response activities;
c. to support the primary health care activities;
d. to develop an integrated approach in order to meet the community health needs.

5.2. Specific objectives are:

a. prevention of immediate adverse impacts of disasters on the community by minimizing its vulnerability through the strengthening of its coping capacity, by promoting and sustaining the community development process.
b. provision of prompt and appropriate response to disaster affected population;
c. to enable the community members to identify their own health needs as well as to strengthen their capacities as self reliance measure.

ARTICLE VI

Strategies for implementation

6.1. Both Governments agree that for the realization of the Project it will be necessary to implement the following strategies:

a. intensification of primary health care system ensuring active participation of the health staff and community and strengthening coordination of all available resources in the Upazila to promote and develop emergency preparedness amongst different sectors, groups and NGO's ;
b. development of human resources of the community through strengthening and promoting community development;
c. upgrading of natural hazards warning system with specials attention on education and dissemination of information amongst the community;
d. support and protection of vulnerable population of the high risk coastal areas;
e. improvement of the supply of safe drinking water and sanitary latrines for the community and promotion of safe hygienic practices;
f. provision of adequate emphasis on system development in health sector to meet emergency situation promptly as well as adequately.

ARTICLE 7

Activities

7.1. The activities which will be carried out during the project are detailed in the attached Plan of Operation.

ARTICLE 8

Monitoring, Supervision and Reporting Requirements

8.1. The Project shall be carried out under the responsibility of the Bangladesh Government, and specifically the Ministry of Health and Family Welfare which will play the coordinating role for all the national agencies involved: Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives (Local Government Division), Ministry of Irrigation and Flood Control,Red Crescent Society and WHO, WFP, UNDRO.

8.2. A Project Coordinating Committee will be established at national level, formed by representatives of all implementing agencies (Ministry of Health and Family Welfare,, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives (Local Goverment Division), Ministry of Irrigation and Flood Control, Red Crescent Society, WHO, WFP, UNDP) and by the D.G.C.S, - Italian Ministry of Foreign Affairs.

8.3. The Project Coordination Committee will be co-chaired by the representatives of the Ministry of Health and Family Welfare and D.G.C.S.

8.4. The Project Coordination Committee will carry out regular monitoring of the activities indicated in the Project Document.

The Committee will meet at least four times a year and will have strictly monitoring, supervising and advisory functions.

8.5. Committees formed by representatives of national implementing agencies will be established at District and Upazila level.

8.6. The Ministry of Health and Family Welfare will designate a Project Director with the authority to make technical and administrative decisions limited to the Project in connection with the bilateral activities;

8.7. The Italian Government shall send a counterpart Project Director who, aside from providing consultancy services to the Project, shall be authorised to make technical, administrative and financial decisions for his Government with respect with the Italian participation in the Project in connection with the bilateral activities.

8.8. The Bangladesh Project Director, in consultation with his Italian counterpart, shall be responsible for the overall direction of the Project.

8.9. The Italian and Bangladesh Directors shall present for approval, to the Italian Embassy requests for releases of funds. Said requests shall be in accordance with the activities mentioned in the Project document.

8.10. Regular quarterly progress reports shall be submitted by the Project Managers through the Ministry of Health and Family Welfare to the Italian Embassy in Dhaka for onward transmission to D.G.C.S. and to ERD.

ARTICLE 9

Commitments of the Italian Government

9.1. The Italian Government, consistent with the funds allocated for the realization of the Project, agrees to allocate up to a maximum of 1,700,000,000 (one billion seven hundred million Italian Lira) as contribution to the Project at bilateral level. An amount of about 2 millions dollars have been channelized through the multilateral agencies.

9.2. Utilization of funds:

- cover the costs for developing training material and re sources support for the intensification of primary health care activities;
- cover the costs for carrying out training activities for the health staff at all levels as well as the community volunteers in the field of primary health care
- cover the costs for repairing of health and family welfare centers;
- provide laboratory equipments, supplies and educational material for laboratory technicians;
- cover the costs for development of educational materials for health education activities;
- conduct base line survey on diseases and other relevant activities for disease control;
- conduct base line nutritional survey for nutritional surveillance;
- provide nutritional supplements;
- support maternal and child health activities;
- establish oral dehydration therapy corner;
- cover the costs for supplies in case of natural disasters;
- provide wireless communication network from health and family welfare centers to Upazila Health Complex ;
- provision of an ambulance, motor bikes;
- meeting the expenses for coordination committees meetings;
- meeting the expenses for drill and simulation exercises for search rescue and first aid, etc. for health staff as well as the community;

- cover the costs for establishment of a training class room for conducting various type of training at Upazila Health Complex (PHC, EPR etc...);
- support the costs for procurement of imported items for water and supply works including the cost for the work execution
- support the costs of procurement and distribution of tools and spares;
- support the costs for training of personnel responsible for the work execution;
- cover the costs for monitoring, evaluation and supervision for the water and sanitation component;
- cover the expenses for management support for the Project at Chittagong (office establishment, office equipment, communication facilities,a vehicle including costs for fuel and insurance, support technical and operational staff and contingency);
- cover the expenses for management support for the Project at Banshkhali (office establishment, office equipment, communication facilities,a vehicle including costs for fuel and insurance, support of technical and operational staff and contingency);
- support the costs for establishment of an operational room at District level;
- support the costs for establishment of an operational room at national level;
- cover the costs for monitoring and evaluation;

9.3. The Italian Government will dispatch experts on brief and long term mission for supporting at technical and administrative level all the project activities. Expenses for such missions will be borne by the Government of Italy.

ARTICLE X

Commitments of the Bangladesh Government

10.1.The Ministry of Health and Family Welfare as well as the Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatves (Local Government Division) shall provide counterparts in terms of following:

10.2.Personnel

Project directors exclusively for the Project at national level;
Project managers exclusively for the Project at District level;
Project managers exclusively for the Project at Upazila level;

All personnel in health and famfly welfare as well as personnel working for water and sanitation.

10.3.Facilities

- Office spaces at Dhaka in Disaster Cell Complex;
- Office spaces at Banshkhali
- Access to existing health facilities

10.4.Others

- Administrative assistance necessary for the efficient implementation of the project;
- Distribution of supplies and equipments provided by the Italian Government;
- Access to published and non published studies, materials and research which will be considered relevant by the Italian experts to the project goals and activities; and
- Publication of data, which may emerge in the course of the project's activities subject to the agreement of both parties.,

ARTICLE XI

Obligations of the Government of Bangladesh

11.1.The Bangladesh Government undertakes to:

- facilitate administrative procedures such as visas, residence permits, internal permits for work purposes for the Italian personnel and their families;
- ensure that Italian personnel and their families shall be accorded treatment not inferior to that accorded to technical assistance personnel sent to Bangladesh by International Agencies;
- grant Italian personnel and their families exemption from paying custom duties, taxes and any other dues connected with personal use on the same basis as that accorded to persons of comparable rank of other international Agencies;
- allow the above effects and goods to be re-exported in accordance with Bangladesh Regulations at the termination of the Italian personnel posting in Bangladesh;
- exempt Italian personnel from income tax and any other withholding in relation to salaries paid to them coming from funds or resources which are not within Bangladesh for services rendered in accordance with the present agreement;
- Foreing currency accounts opened by Italian personnel and their families in Bangladesh shall be at their exclusive disposal and credit balances of such accounts shall be freely converted, subject to observance of procedural requirements of exchange control regulations in Bangladesh, on the same basis as thet accorded to persons of comparable rank of other International Agencies.
- in the event of damage to third parties caused by Italian Personnel during the carrying out of his duties in Bangladesh in accordance with the present Agreement, the Government of Bangladesh shall be responsible in his/her stead, and any claim on the expert must be, in this case,

excluded unless such damages have arisen from gross negligence, wilful misconduct or criminal acts of the Italian experts;

- in the event of the arrest or detection, for whatever reason, of the Italian personnel or members of their families or in the case of criminal court action against them, to immediately notify the Embassy of Italy in Dhaka;
- give the Italian personnel and their families the same facilities for repatriation granted to diplomatic personnel in the event of any international crisis that may jeopardise the safety of foreign citizens in Bangladesh;
- forward to the local Medical Council the curricula and documents of the Italian physicians and assure their registration in the shortest possible time depending on existing regulations of the Medical Council, so as to allow them to carry out their professional duties within the framework of the Programme's activities.
- exemption from custom duties and taxes for the equipment to be imported for the execution of the programme.
- extend that for any commodity procurement transaction financed under this assistance there is no exemption from identifiable taxes, tariffs or other dues imposed under the laws in the territory of Bangladesh, the Bangladesh Government will guarantee the payment of the above mentioned funds other than those provided under this assistance.

ARTICLE XII

Entry Into Force and Termination

12.1. This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature an shall remain valid for a period of two years or any period mutually agreed upon by the two Government.

12.2. The Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Government by exchange of letters.

Other provisions:

12.3. In the case of difficulties in reaching an agreement on the interpretation or on the proposed modifications of this Memorandum, a Commission of Inquiry shall be set up composed of:

a. a representative from the Ministry of Health and Family Welfare not involved with the implementation of the Project;
b. a representative from D.G.C.S. not involved with the implementation of the Project.

The Commission shall meet at the request of either of the two Parties.

Communications or documents given or sent by either the Bangladesh or Italian Governments pursuant to this Project shall be adressed to :

For the Bangladesh Government

Secretary of ECONOMIC RELATIONS DIVISION
Ministry of Finance
Government of Bangladesh
Sher-e-Bangla Nagar - Dhaka
Phone 812685

For the Italian Government

Ambassadore
Italian Embassy
Dhaka, Bangladesh
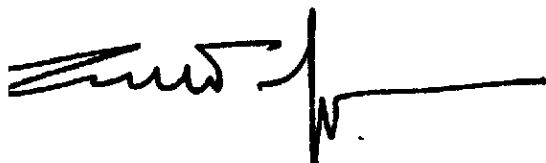
In WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Dhaka, on 16 June 1992
in four original copies in English
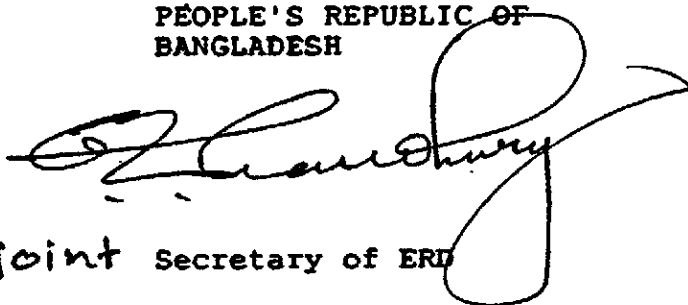
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Ambassador

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Joint Secretary of ERD

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH RELATIVO AL PROGETTO DI PREPARAZIONE E DI RISPOSTA ALLE CALAMITA DOPO IL CICLONE DELL'APRILE '91

Prefazione

Considerando che, sulla scia del disastroso ciclone dell' Aprile '91, il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ha intrapreso un Programma di preparazione e di risposta nazionale alle calamità che include il settore sanitario;

Considerando che il Governo Italiano desidera aiutare il Governo della Repubblica Popolàre del Bangladesh a rafforzare la sua politica nazionale in materia di preparazione e di risposta alle calamità;

Considerando che entrambi i Governi sono desiderosi di rafforzare le loro amichevoli relazioni allo scopo di conseguire l'obiettivo "Salute per tutti entro l'anno 2000";

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana a seguito del disastro provocato dal ciclone (29.4.91) ha approvato un programma di assistenza per la Repubblica Popolare del Bangladesh a livello sia bilaterale che multilaterale;

Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ed il Governo italiano hanno deciso di attuare un progetto denominato "Stato di preparazione e di risposta dopo il ciclone di Aprile 1991" che sarà realizzato a livello nazionale, a livello distrettuale (Chittagong) et a livello Upazila (Banshkhali). Questo progetto sarà realizzato sotto la diretta responsabilità della Repubblica Popolare del Bangladesh per le attività che saranno effettuate a livello bilaterale e sotto la diretta responsabilità delle istituzioni dell'ONU di seguito menzionate per le attività che saranno realizzate a livello multilaterale.

I fondi stanziati per il progetto bilaterale sono di 1.700.000.000 (un miliardo settecento milioni di lire).

Articolo 1

PIANO OPERATIVO

Il Progetto sara realizzato in base al Piano Operativo convenuto che rappresenta l'Annesso al presente Memorandum d'Intesa.

Articolo 2

PARTI RESPONSABILI

2.1 Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominato "il Governo italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominata "D.G.C.S" sarà responsabile dell'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.

2.2 Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh, rappresentato dalla Divisione per le Risorse Esterne, di seguito denominata E.R.D., designa il Ministero della Sanità e dell'Assistenza familiare ed il Ministero del Governo Locale, dello Sviluppo Rurale e delle Cooperative (Divisione del Governo Locale) come gli organi responsabili per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum di Intesa per le attività che saranno svolte a livello bilaterale; in particolare il Ministero della Sanità e dell'Assistenza familiare opererà tramite la sua Direzione Generale dei Servizi Sanitari, ed il Ministero del Governo Locale, dello Sviluppo Rurale e delle Cooperative (Divisione del Governo Locale)opererà tramite il suo Dipartimento di Progettazione di Sanità pubblica.

2.3 Il Ministero della Sanità e dell'Assistenza familiare agirà come Ministero guida e svolgerà un ruolo di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Articolo III
ZONE DI INTERVENTO

3.1 Il progetto sarà svolto a livello nazionale, a livello distrettuale ed a livello Upazila: precisamente il Distretto di Chittagong e l'Upazila di Banshkhali.

Articolo IV
DURATA ED EVENTUALE ESTENSIONE

4.1 La durata del progetto sarà di 24 mesi.

4.2 Le zone coperte dal presente Memorandum d'Intesa potranno in futuro essere estese, in base ad una valutazione dell'esperienza ottenuta ed al risultato delle attività, delle prestazioni e dell' impatto.

Articolo V

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

5.1 Entrambi i Governi convengono che gli obiettivi globali del progetto sono:

a. sostenere e rafforzare il Piano Nazionale del Bangladesh per la preparazione e la risposta alle calamità;

b. sviluppare metodologie sperimentate sul terreno per una preparazione alle calamità a livello comunitario e per le attività di risposta;

c. appoggiare le attività di pronto soccorso;

d. sviluppare un approccio integrato al fine di far fronte alle esigenze sanitarie della Comunità.

5.2 Gli obiettivi specifici sono:

a. prevenzione degli impatti negativi immediati di calamità sulla comunità, riducendo la vulnerabilità di quest'ultima grazie al rafforzamento della sua capacità di far fronte, promuovendo e appoggiando il procedimento di sviluppo della Comunità;

b. offrire alla popolazione colpita dalla calamità una risposta rapida ed appropriata;

c. fare in modo che i membri della Comunità siano in grado di individuare le proprie necessità sanitarie e rafforzare le loro capacità di sussistenza autonoma.

Articolo VI

STRATEGIE DI ATTUAZIONE

6.1 Entrambi i Governi convengono che ai fini della realizzazione del Progetto sarà necessario attuare le seguenti strategie:

a. intensificazione del sistema di pronto soccorso, assicurando un'attiva partecipazione del personale sanitario della Comunità e rafforzando il coordinamento di tutte le risorse disponibili in Upazila per promuovere e sviluppare la preparazione all'emergenza nei vari settori, gruppi e ONG;

b. sviluppo delle risorse umane della comunità grazie al rafforzamento ed alla promozione dello sviluppo della Comunità ;

c. miglioramento del sistema di allerta dei rischi naturali con una particolare attenzione per l'istruzione e la divulgazione delle informazioni nella Comunità;

d. sostegno e protezione della popolazione vulnerabile nelle zone costiere ad alto rischio;

e. miglioramento dell'approvigionamento delle riserve di acqua potabile e di latrine sanitarie per la Comunità, e promozione di prassi igieniche sicure;

f. sviluppare il settore sanitario per far fronte alle situazioni di emergenza il più rapidamente possibile e nella maniera più adeguata.

Articolo 7
ATTIVITÀ

7. 1 Le attività che saranno realizzate durante il progetto sono dettagliate nel Piano Operativo allegato.

Articolo 8
MONITORAGGIO, SUPERVISIONE E RAPPORTI

8.1 Il Progetto sarà realizzato sotto la responsabilità del Governo del Bangladesh e specificamente del Ministero della Sanità e dell'Assistenza Familiare che svolgerà un ruolo di coordinamento per tutte le istituzioni nazionali implicate: Ministero della Sanità e dell'Assistenza Familiare, Ministro del Governo Locale, dello Sviluppo Rurale e delle Cooperative (Divisione del Governo Locale), Ministero dell'Irrigazione e del Controllo delle Acque, Società Mezzaluna Rossa e WHO, WFP, UNDRO.

8.2 Un Comitato di Coordinamento del Progetto sarà stabilito a livello nazionale, costituito da rappresentanti di tutti gli Enti di attuazione (Ministero della Sanità e dell'Assistenza Familiare, Ministro del Governo Locale, dello Sviluppo Rurale e delle Cooperative (Divisione del Governo Locale), Ministero dell'Irrigazione e del Controllo delle Acque, Società Mezzaluna Rossa e WHO, WFP, UNDRO) e dalla D.G.C.S - Ministero italiano degli Affari Esteri.

8.3 Il Comitato di coordinamento del Progetto sarà presieduto congiuntamente dai rappresentanti del Ministero della Sanità e dell'Assistenza Familiare e della D.G.C.S.

8.4 Il Comitato di Coordinamento del Progetto effettuerà un regolare monitoraggio delle attività indicate nel Progetto di Documento.

Il Comitato si riunirà almeno quattro volte l'anno ed avrà funzioni rigorosamente di monitoraggio, di supervisione e di consulenza.

8.5 I Comitati costituiti da rappresentanti degli enti esecutori saranno stabiliti a livello distrettuale e di Upazila.

8.6 Il Ministero della Sanità e dell' Assistenza Familiare designerà un Direttore del Progetto avente autorità a prendere decisioni tecniche ed amministrative pertinenti al Progetto in connessione con le attività bilaterali.

8.7 Il Governo italiano invierà un Direttore del Progetto omologo, il quale, oltre a fornire servizi di consulenza per il progetto, sarà autorizzato a prendere decisioni tecniche, amministrative e finanziarie per il suo Governo, per quanto riguarda la partecipazione

Italiana al progetto in connessione con le attività bilaterali.

8.8. Il Direttore del progetto del Bangladesh, in consultazione con il suo omologo Italiano sarà reponsabile della direzione globale del Progetto.

8.9. I Direttori italiani e del Bangladesh presenteranno, per approvazione, richieste di fondi all'Ambasciata Italiana. Tali richieste saranno in conformità con le attività menzionate nel documento di Progetto.

8.10 Regolari rapporti trimestrali di avanzamento saranno presentati dai Direttori del Progetto attraverso il Ministero della Sanità e dell'Assistenza Familiare all'Ambasciata Italiana a Dhaka per, trasmissione successiva alla D.G.C.S e all'ERD.

Articolo 9
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

9.1. Il Governo italiano, compatibilmente con i fondi stanziati per la realizzazione del progetto, decide di stanziare fino ad un massimo di 1.700.000.000 (un miliardo settecento milioni di Lire italiane) come contributo al Progetto a livello bilaterale. Un importo di circa 2 milioni di dollari é stato finanziato attraverso le agenzie multilaterali.

9.2. L' utilizzazione di fondi ha il seguente scopo:

- far fronte ai costi per il reperimento di materiale di formazione e di risorse integrative per l'intensificazione delle attività di pronto soccorso;

- far fronte ai costi per lo svolgimento di attività di formazione per il personale sanitario a tutti i livelli e per i volontari nell'ambito della comunità per quanto riguarda il pronto soccorso;

- far fronte ai costi di riparazione dei centri sanitari e di assistenza familiare;

- fornire equipaggiamento di laboratorio, forniture e materiale didattico per i tecnici di laboratorio;

- far fronte ai costi per il reperimento del materiale didattico per l'istruzione sanitaria;

-svolgere una ricerca di base per quanto riguarda le malattie ed altre attività pertinenti per il controllc delle malattie;

- svolgere una ricerca di base alimentare pe quanto riguarda la vigilanza dell'alimentazione:

- fornire supplementi alimentari;

- appoggiare le attività per la salute della madre e del figlio;

-istituire un reparto terapeutico per la desidratazione orale;

- prevedere fondi di riserva per le calamità naturali;

- fornire una rete di comunicazione senza fili dai Centri sanitari e di assistenza familiare al Complesso Sanitario di Upazila;

- fornitura di un'autoambulanza, di motorini;

- far fronte alle spese per il coordinamento delle riunioni dei comitati;

- far fronte alle spese per le esercitazioni e gli esercizi di simulazione per le operazioni di soccorso ed il pronto soccorso ecc. sia per il personale sanitario che per la Comunità;

- coprire i costi dell'istituzione di una classe di formazione per svolgere varı tipi di formazione al Complesso Sanitario di Upazila (PHC, EPR ecc.)

- far fronte ai costi per l'approvigionamento di merci importate per i lavori idrici e di rifornimento, compreso il costo per l'esecuzione dei lavori;

- far fronte ai costi per l'approvigionamento e la distribuzione degli utensili e delle parti di ricambio;

- far fronte ai costi relativi alla formazione del personale responsabile dell'esecuzione dei lavori;

- far fronte ai costi del monitoraggio, della valutazione e della supervisione per l'acqua ed i componenti di igiene pubblica;

- far fronte alle spese per sostenere la gestione del Progetto di Chittagong (creazione di un ufficio, equipaggiamento di ufficio, servizi di comunicazione, un veicolo - compresi i costi per la benzina e l'assicurazione- personale di appoggio tecnico ed operativo,e di emergenza);

- far fronte alle spese per sostenere la gestione del Progetto di Banshkhali (creazione di un ufficio, equipaggiamento di ufficio, servizi di comunicazione, un veicolo - compresi i costi per la benzina e l'assicurazione- personale di appoggio tecnico ed operativo,e di emergenza);

-far fronte ai costi per l'istituzione di una Unità operativa a livello distrettuale;

- far fronte ai costi per l'istituzione di una Unità operativa a livello nazionale;

- coprire i costi di monitoraggio e di valutazione.

9.3 Il Governo italiano invierà esperti per missioni brevi ed a lungo termine, a titolo di sostegno tecnico ed amministrativo di tutte le attività del progetto. Le spese per queste missioni saranno sostenute dal Governo italiano.

Articolo X
IMPEGNI DEL GOVERNO DEL BANGLADESH

10.1 Il Ministro della Sanità e dell'Assistenza Familiare nonché il Ministro del Governo Locale, dello Sviluppo Rurale e delle Cooperative (Divisione Governo Locale) fornirà controparti nei seguenti termini:

10.2 Personale:

-Direttori del progetto esclusivamente per il Progetto a livello nazionale;

-Direttori del progetto esclusivamente per il Progetto a livello distrettuale;

-Direttori del progetto esclusivamente per il Progetto a livello Upazila;

- Tutto il personale nel settore della sanità e dell'assistenza familiare nonché il personale che lavora nel campo dell'acqua e dell'igiene pubblica.

10.3 Strutture

- Spazi per uffici a Dhaka nel Complesso Unità di Crisi;
- Spazi per uffici a Banshkhali;
- Accesso alle strutture sanitarie esistenti

10.4 Varie

- Assistenza amministrativa necessaria per una effettiva attuazione del progetto;

- distribuzione di forniture e di equipaggiamenti forniti dal governo italiano;

- accesso a studi pubblicati e non pubblicati , al materiale e alla ricerca che saranno considerate pertinenti dagli esperti italiani ai fini degli obiettivi e delle attività del progetto;

- pubblicazione di dati, che possono emergere durante le attività del progetto, con riserva dell'accordo di entrambe le Parti.

Articolo XI
OBBLIGHI DEL GOVERNO DEL BANGLADESH

11.1 Il Governo del Bangaldesh si impegna a:

- agevolare le formalità amministrative come visti, permessi di residenza, permessi internazionali di lavoro per i membri del personale italiano e le loro famiglie;

- garantire che ai membri del personale italiano ed alle loro famiglie sia riservato un trattamento non inferiore a quello concesso al personale di assistenza tecnica inviato in Bangladesh dalle istituzioni internazionali;

- accordare ai membri del personale italiano ed alle loro famiglie l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed ogni altro diritto connesso ad usi personali sulla stessa base di quella concessa a persone di analogo rango di altre Agenzie internazionali;

- fare in modo che i suddetti effetti e merci possano essere riesportati in conformità con la normativa del Bangladesh al termine del periodo di servizio del personale italiano in Bangladesh;

- esentare il personale italiano dall'imposta sul reddito e da ogni altra trattenuta in relazione ai salari pagati a detto personale provenienti da fondi o risorse che non si trovano nell'ambito del Bangladesh per servizi resi in conformità con il presente Accordo.

Inoltre:

- I conti in valuta estera aperti dal personale italiano e dalle loro famiglie nel Bangladesh saranno a loro esclusiva disposizione, ed i saldi a credito di tali conti saranno liberamente convertiti, con riserva dell'osservanza dei criteri procedurali prescritti dalle norme sul controllo dei cambi in Bangladesh, sulla stessa base di quanto concesso alle persone di rango analogo di altre Istituzioni Internazionali.

- Nel caso di danni a Parti terze causati da membri del personale italiano durante lo svolgimento delle sue mansioni in Bangladesh in virtù del presente Accordo, il Governo del Bangladesh sarà responsabile in loro vece e dovrà in tal caso escludersi ogni rivendicazione nei confronti dell'esperto , a meno che tali danni non siano derivati da negligenza grossolana , dolo o atti criminali degli esperti italiani;

- nel caso di arresto o di detenzione, per qualsiasi ragione, di membri del personale italiano o di loro familiari, o, in caso di un procedimento giudiziario penale contro di loro, lo notificherà immediatamente all'Ambasciata d'Italia a Dhaka;

- concederà ai membri del personale italiano ed alle loro famiglie le stesse agevolazioni per il rimpatrio di quelle concesse al personale diplomatico nel caso di una crisi internazionale che possa mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini stranieri in Bangladesh;

- inoltrerà al Consiglio Medico locale i curricula vitae ed i documenti relativi ai medici italiani e farà in modo che essi siano registrati nei più brevi termini secondo la normativa esistente del Consiglio Medico, in modo da consentire loro di esercitare le loro funzioni professionali nell'ambito delle attività del Programma;

- concederà l' esenzione dai diritti e dalle tasse doganali per l'equipaggiamento da importare ai fini della realizzazione del programma;

- prevederà che per qualsiasi transazione relativa all'approvigionamento di merci finanziate in base a questo programma di assistenza per la quale non vi sia esenzione da tasse, tariffe o altri diritti identificabili in base alla normativa nel territorio del Bangladesh, il Governo del Bangladesh garantisca il pagamento dei suddetti fondi diversi da quelli forniti in base a tale assistenza.

Articolo XII
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

12.1 Il presente Memorandum di Intesa avrà effetto a decorrere dalla data della firma e rimarrà valido per un periodo di due anni o ogni periodo deciso di comune accordo tra i due Governi.

12.2 Il Memorandum d'Intesa potrà essere emendato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambi i Governi mediante scambio di lettere.

Altre disposizioni:

12.3 Nel caso di difficoltà per raggiungere un accordo sull'interpretazione o sulle previste modifiche di questo Memorandum, sarà stabilita una Commissione d'Inchiesta composta da:

a. un rappresentante del Ministero della Sanità e dell'Assistenza Familiare non implicato nell'attuazione del Progetto;

b. un rappresentante della D.G.C.S non implicato nell'attuazione del Progetto.

La Commissione si riunirà a richiesta dell'una o dell'altra Parte.

Le comunicazioni o i documenti forniti o inviati sia dal Bangladesh o dai Governi italiani secondo questo Progetto saranno indirizzati a:

Per il Governo del Bangladesh
Il Segretario della Divisione Relazioni Economiche
Ministero delle Finanze
Governo del Bangladesh
Sher-e-Bangla-Nagar-Dhaka
Tel. 812685

Per il Governo italiano

S.E L'Ambasciatore
Ambasciata d'Italia
Dhaka, Bangladesh

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Firmato a Dhaka, il 16 giugno 1992
in quattro esemplari originali in lingua inglese

Per il Governo della
Repubblica italiana

Per il Governo della
Repubblica Popolare del
Bangladesh

307.

San Marino, 23 giugno 1992

Scambio di Lettere costituente l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sul trasporto armi per uso sportivo

(Entrata in vigore: 23 luglio 1992)

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 23 Giugno 1992/1691 d.F.R.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di richiamarmi alla proficua cooperazione in atto fra gli organismi sportivi italiani e sammarinesi, che ha portato ad una sempre maggiore partecipazione di atleti di un Paese alle attività sportive, agonistiche e non, organizzate sul territorio dell'altro.

In considerazione di quanto sopra e del fatto che le disposizioni di legge che, in Italia ed a San Marino, disciplinano il rilascio del porto d'armi ad uso sportivo stabiliscono le opportune analoghe garanzie circa l'idoneità dei titolari e le modalità di rilascio del porto d'armi, Le propongo che i documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare il porto d'armi ad uso sportivo siano validi anche nell'altro.

Le sarò grato se quanto oggetto della presente lettera verrà comunicato alle competenti Autorità del Suo Paese, assicurandoLe che analoghe disposizioni verranno tempestivamente impartite alle competenti Autorità sammarinesi.

Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi che entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

S.E.
Dott. Francesco Marcello RUGGIRELLO
Ambasciatore d'Italia
SAN MARINO

L'Ambasciatore d'Italia

San Marino, 23 giugno 1992

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in data odierna dell'E.V. del seguente tenore:

"Ho l'onore di richiamarmi alla proficua cooperazione in atto fra gli organismi sportivi italiani e sammarinesi, che ha portato ad una sempre maggiore partecipazione di atleti di un Paese alle attività sportive, agonistiche e non, organizzate sul territorio dell'altro.

In considerazione di quanto sopra e del fatto che le disposizioni di legge che, in Italia ed a San Marino, disciplinano il rilascio del porto d'armi ad uso sportivo stabiliscono le opportune analoghe garanzie circa l'idoneità dei titolari e le modalità di rilascio del porto d'armi, Le propongo che i documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare il porto d'armi ad uso sportivo siano validi anche nell'altro.

Le sarò grato se quanto oggetto della presente lettera verrà comunicato alle competenti Autorità del Suo Paese, assicurandoLe che analoghe disposizioni verranno tempestivamente impartite alle competenti Autorità sammarinesi.

Qualora Ella concordi con quanto sopra la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un Accordo fra i nostri due Paesi che entrerà in vigore 30 giorni dopo la Sua firma".

Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo su quanto precede.

Gradisca, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

(Francesco Marcello Ruggirello)

S.E. Gabriele Gatti
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
S A N M A R I N O

308.

Spalato, 24 giugno 1992

Intesa tra Italia e Croazia per l'assistenza ed aiuti di emergenza ai profughi della Bosnia Erzegovina rifugiati in Istria e Dalmazia

(Entrata in vigore: 24 giugno 1992)

MINUTE AGREEMENT

WHEREAS The Governments of Italy and of Croatia have considered the heavy condition of need in which refugees from Bosnia Herzegovina presently are on Croatian territory and the economic burden that such situation involves for the Croatian Republic;

WHEREAS the Government of Italy has examined the possibility of assisting in the arrangements for the provision of temporary and fixed shelter and of food, medical and sanitary support in respect of about 6000 Bosnian and Herzegovian refugees currently located in Istria and in Dalmatia;

THAT BEING SAID

The Italian Government, having taken note that Croatia would arrange to provide assistance to Bosnian and Herzegovian refugees and make available for this purpose sites located by mutual consent as follows at:

- Savudria
- Klana
- Stobrec
- Vis,
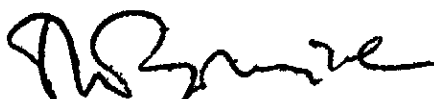
offers its availability to participate in the improvement of shelter and sanitary conditions at the above-mentioned sites in order to bring them to condition to host refugees from Bosnia Herzegovina, and also to assist in the provision of support by supplying goods to meet basic needs, such as food supplies, medicaments and sanitary products.

The Government of Croatian Republic will make available, within seven days from the signature of this minute agreement, the above-mentioned sites for the execution of repair works in respect of sanitary installations at centres for assistance to refugees at the above-mentioned locations.
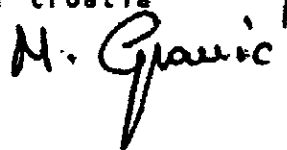
Done at Split on 24th June 1992

Signed for Italy for Croatia

M. Granić

TRADUZIONE NON UFFICIALE

INTESA

CONSIDERANDO che i Governi d'Italia e di Croazia hanno preso in considerazione la pesante condizione di bisogno in cui si trovano attualmente i rifugiati della Bosnia Erzegovina sul territorio croato ed il peso economico che tale situazione implica per la Repubblica Croata;

CONSIDERANDO che il Governo Italiano ha esaminato la possibilità di fornire assistenza nell'ambito degli accordi per la fornitura di rifugi temporanei e fissi nonché di viveri alimentari, e di sussidi medici e sanitari, per i circa 6.000 profughi della Bosnia e dell'Erzegovina attualmente dislocati in Istria ed in Dalmazia;

CIO' DETTO

Il Governo italiano, avendo preso nota che la Croazia si é dichiarata disposta a fornire assistenza per i profughi bosniaci e dell'Erzegovina, ed a mettere a disposizione a tal fine siti individuati di comune accordo, come segue, a:

- Savudria
- Klana
- Stobrec
- Vis

offre la sua disponibilità a partecipare al miglioramento dei rifugi e delle condizioni sanitarie nei summenzionati siti, al fine di adattarli in condizioni adeguate per i rifugiati ospiti della Bosnia Erzegovina, nonché contribuire alla fornitura di sussidi, mediante l'approvigionamento di merci per far fronte alle necessità basilari, come scorte di generi alimentari, medicamenti, e prodotti sanitari.

Il Governo della Repubblica Croata farà in modo che i predetti siti siano disponibili, entro sette giorni dalla firma del progetto di accordo, per l'esecuzione di lavori di riparazione relativi alle installazioni sanitarie nei centri di assistenza per rifugiati nei suddetti siti.

Fatto a Spalato il 24 giugno 1992

Firmato per l'Italia Per la Croazia

309.

Varsavia, 14 luglio 1992

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, per la modifica del punto 2 dell'Accordo, effettuato mediante scambio di Note, per l'esenzione dall'obbligo del visto di ingresso per breve soggiorno del 4 aprile 1991, e scambio di Lettere interpretativo della modifica stessa

(Entrata in vigore: 1° agosto 1992)

Ambasciata d'Italia

in Varsavia

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e con riferimento allo scambio di note tra i due Paesi in data 4 aprile 1991, ha l'onore di proporre che il punto 2 delle disposizioni in esso contenute venga sostituito dal seguente testo:

"I cittadini italiani e polacchi in possesso di valido passaporto ordinario possono recarsi nel territorio dell'altro Stato senza visto e soggiornarvi per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attività lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati secondo le norme vigenti in ciascuno Stato".

Se il Governo della Repubblica di Polonia concorda con quanto precede, l'Ambasciata d'Italia propone che questa nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia, diano esecuzione alla predetta modifica con decorrenza dal 1 agosto p.v.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia le espressioni della sua più alta considerazione.

Varsavia, 14 LUG. 1992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
VARSAVIA

DKW-III-214-164-92

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzic otrzymanie noty nr 2066-195 z dnia 14 lipca 1992 roku o nastepujace tresci:

"Ambasada Włoch przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiazaniu do wymiany not pomiędzy obu Państwami z dnia 4 kwietnia 1991 roku, ma zaszczyt zaproponowac, aby punkt 2 Porozumienia, będącego przedmiotem tych not, zostal zastapiony nastepującym tekstem:
"Obywatele włoscy i polscy, posiadajacy wazny paszport zwykły, mogą udac się na terytorium drugiego Panstwa bez wizy i przebywac tam przez okres nie przekraczajacy 90 dni. Powyzsze ułatwienia nie dotycza wjazdu w celu podjecia pracy na własny rachunek lub najemnej, badż jakiejkolwiek innej działalnosci zarobkowej, który to wjazd w dalszym ciągu podlega obowiązkowi wizowemu i jest regulowany zgodnie z przepisami obowiazujacymi w każdym z obu Państw."

Ambasada
Republiki Włoskiej
w Warszawie

Jeśli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza sie z powyższym, Ambasada Włoch proponuje, aby niniejsza nota oraz odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nadały powyższej zmianie moc obowiazujaca z dniem 1 sierpnia br.

Ambasada Włoch korzysta z okazji, by ponowić wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swego najwyższego poważania."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza zgode Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej na przedstawioną propozycję.

Nota Ambasady oraz niniejsza odpowiedz na nia stanowia zatem o zmianie zapisu punktu 2 Porozumienia zawartego droga wymiany not z dnia 4 kwietnia 1991 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Włoskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 14 lipca 1992 roku

TRADUZIONE NON UFFICIALE

DKW-III-214-164-92

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia ed ha l'onore accusare ricevuta della nota n. 2066-195 del 14 luglio 1992 in cui:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e con riferimento allo scambio di note tra i due Paesi in data 4 aprile 1991, ha l'onore di proporre che il punto 2 delle disposizioni in esso contenute venga sostituito dal seguente testo:
"I cittadini italiani e polacchi in possesso di valido passaporto ordinario possono recarsi nel territorio dell'altro Stato senza visto e soggiornarvi per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attività lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati secondo le norme vigenti in ciascuno Stato"

Se il Governo della Repubblica di Polonia concorda con quanto precede, l'Ambasciata d'Italia propone che questa nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia diano esecuzione alla predetta modifica con decorrenza dal 1 agosto p.v..

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia le espressioni della sua più alta considerazione."

Ambasciata della Repubblica Italiana
a Varsavia

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia ha l'onore di confermare il consenso del Governo della Repubblica di Polonia alla proposta presentata.

La nota dell'Ambasciata d'Italia e questa nota di risposta decidono dunque del cambiamento della dicitura del punto 2 dell'Accordo stipulato tramite lo scambio di note del 4 aprile 1991.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana le espressioni della sua più alta considerazione.

Varsavia, lì 14 luglio 1992

L'Ambasciatore d'Italia
a Varsavia

Varsavia, 14 LUG. 1992

Signor Direttore,

facendo seguito allo scambio di note intervenuto in data odierna tra i due Paesi, in merito alla modifica del punto 2 dello scambio di note del 4 aprile 1991 in materia di visti tra Italia e Polonia, e con riferimento al contenuto dei colloqui avuti ai fini di un'univoca interpretazione della modifica di cui al predetto scambio di note, con particolare riferimento alla formula "per ogni altra attività lucrativa", ho l'onore di precisare che l'esenzione dal visto d'ingresso riguarderà oltreche' i turisti, le categorie quali gli uomini d'affari, gli insegnanti e ricercatori universitari, i conferenzieri ed i giornalisti i quali vengano in Italia temporaneamente, per ragioni connesse al loro lavoro in Polonia, e viceversa. Non rientrano pertanto in tali categorie i borsisti, gli studenti, gli autisti di TIR e pullmann, ed altre attività comunque intese a scopi di lucro, per le quali continuerà ad essere richiesto specifico visto d'ingresso.

Colgo l'occasione per inviarLe, Gentile Signor Direttore, *l'espressione della mia più alta considerazione.*

Vincenzo Manno

l'Ambasciatore
Vincenzo Manno

Dr. Jacek Czaputowicz
Direttore del Dipartimento Consolare
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Polonia
VARSAVIA

Panie Ambasadorze,

Mam zaszczyt potwierdzic otrzymanie Panskiego listu z dnia 14 lipca 1992 roku o następującej treści:

"W nawiązaniu do wymiany not dokonanej w dniu dzisiejszym pomiędzy dwoma Państwami, odnoszącej się do zmiany punktu 2 Porozumienia zawartego w drodze wymiany not z dnia 4 kwietnia 1991 r. w sprawie wiz pomiędzy Włochami a Polską oraz w odniesieniu do treści rozmów odbytych celem jednoznacznej interpretacji zmiany, o której mowa w powyższej nocie, ze szczególnym odniesieniem do formuły: "dla wszelkiej innej działalności zarobkowej", mam zaszczyt sprecyzować, że wyłączenie z obowiązku wizowego będzie dotyczyło - poza turystami - takich kategorii, jak osoby biznesu, nauczycieli i pracowników naukowych, wykładowców oraz dziennikarzy udających się do Włoch czasowo, w związku z ich pracą w Polsce i odwrotnie. Powyzsze kategorie nie obejmują zatem stypendystów,

Jego Ekscelencja
Pan Vincenzo MANNO
Ambasador Republiki Włoskiej
w Warszawie

studentów, kierowców TIR i autokarow oraz osób prowadzących jakiąkolwiek inną działalnosc zarobkową, od ktorych nadal będzie wymagana wiza wjazdowa.

Korzystam z okazji, by przesłać Panu, Szanowny Panie Dyrektorze, wyrazy mego szacunku i pozostaję z poważaniem Ambasador Vincenzo MANNO"

Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

Z poważaniem

Jacek CZAPUTOWICZ
Dyrektor Departamentu
Konsularnego i Wychodźstwa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 14 lipca 1992 roku

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Egregio Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 14 luglio 1992 di seguente contenuto:

" Facendo seguito allo scambio di note intervenuto in data odierna tra i due Paesi, in merito alla modifica del punto 2 dello scambio di note del 4 aprile 1991 in materia di visti tra Italia e Polonia, e con riferimento al contenuto dei colloqui avuti ai fini di un'univoca interpretazione della modifica di cui al predetto scambio di note, con particolare riferimento alla formula "per ogni altra attività lucrativa", ho l'onore di precisare che l'esenzione dal visto d'ingresso riguarderà oltrechè i turisti, le categorie quali gli uomini d'affari,gli insegnanti e ricercatori universitari, i conferenzieri ed i giornalisti i quali vengano in Italia temporaneamente, per ragioni connesse al loro lavoro in Polonia, e viceversa. Non rientrano pertanto in tali categorie i borsisti, gli studenti, gli autisti di TIR e pullman, ed altre attività comunque intese a scopi di lucro, per le quali continuerà ad essere richiesto specifico visto d'ingresso.

Colgo l'occasione per inviarLe, Gentile Signor Direttore, l'espressione della mia più alta considerazione. L'Ambasciatore Vincenzo Manno."

La Prego di voler accogliere, Egregio Signor Ambasciatore,l'espressione della mia più alta considerazione.

Jacek CZAPUTOWICZ
Direttore del Dipartimento
Consolare e dell'Emigrazione

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Polonia

Varsavia, lì 14 luglio 1992

310.

Roma, 24 luglio 1992

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Monzambico, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 24 luglio 1992)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 14th June, 1990 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Mozambique, within the period 1st July, 1990 - 31st December, 1992, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and services and execution of works as well as to financial Conventions concluded before 1st February, 1984 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the debts for both principal and contractual interest due to Italy from Mozambique within the period 1st July, 1990 - 31st December, 1992, and not paid, relating to Government Loans as per financial Conventions between the Bank of Mozambique, acting on behalf of the Government of the Republic of Mozambique (hereinafter referred to as "Bank") and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 1st February, 1984 (Annex 2);

c) the debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale Assicurazione Crediti all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Mozambique within the period 1st July, 1990 - 31st December 1992, and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on 23rd July, 1985 and on 11th January, 1988 according to Paris Club Agreed Minutes, dated 25th October, 1984 and 16th June, 1987 (Annex 3);

d) the debts for both principal and interest due to the MEDIOCREDITO CENTRALE from Mozambique within the period 1st July, 1990 - 31st December, 1992, and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on 23rd July, 1985 and on 11th January, 1988 according to Paris Club Agreed Minutes dated 25th October, 1984 and 16th June, 1987 (Annex 4);

e) the debts described in paragraph a) above, arrears as at 30th June, 1990, and not yet paid (Annex 5);

f) the debts described in paragraph b) above, arrears as at 30th June, 1990, and not yet paid (Annex 6);

g) the debts described in paragraph c) above, arrears as at 30th June, 1990, and not yet paid (Annex 7);

h) the debts described in paragraph d) above, arrears as at 30th June, 1990, and not yet paid (Annex 8);

i) the late interest accrued as at 30th June, 1990, on debts described in paragraph e) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2) i) (Annex 9);

j) the late interest accrued as at 30th June, 1990, on debts described in paragraph f) above, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2) ii) (Annex 10);

k) the late interest accrued as at 30th June, 1990, on debts described in paragraph g) above relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on 11th January, 1988 according to Paris Club Agreed Minute, dated 16th June, 1987, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2)ii) (Annex 11);

l) the late interest accrued as at 30th June, 1990, on debts described in paragraph h) above relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on 11th January, 1988 according to Paris Club Agreed Minute, dated 16th June, 1987, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2)ii) (Annex 12).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

a) The debts for principal, interest and late interest referred to in the previous Article I, a),b),c),d),e),f),g),h),i) and j) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to the "SACE", in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 15th March, 2000 and the last one on 15th September, 2005, as regards debts envisaged in the previous Article I, a),c),e),g) and i) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, in 22 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 15th March, 2006 and

the last one on 15th September, 2016, as regards debts envisaged in the previous Article I, b),d),f),h) and j).

b) The late interest reffered to in the previous Article I, k) and l) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to the "SACE", as regards debts envisaged in the previous Article I, k) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards debts envisaged in the previous Article I, l) on 30th June, 1991.

ARTICLE III

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" and to the MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

2) Such interest, and only such interest, shall accrue during the period from the date of the maturity, as regards debts envisaged in the previous Article I, a),b),c),d),e),f),g) and h) and from the 1st July, 1990 as regards debts envisaged in the previous Article I i),j),k) and l) until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in previous Article I,a),c),e),g) and i) at the rate of 4,20 % p.a. and of 4,90 % p.a. as regard debts respectively payable in U.S. Dollars and Deutsche Marks;

ii) as regards debts envisaged in previous Article I,b),d),f),h),j) and l) at the rate of 1,50 % p.a.;

iii) as regards debts envisaged in previous Article I,k) at the rate of 8,875 % p.a. and of 9,- % p.a. as regards debts respectively payable in U.S. Dollars and Deutsche Marks.

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the conctracts or in the financial Conventions - as follows:

- as far as the debts mentioned in paragraph a) of previous Article II, half yearly (15th March - 15th September) beginning on 15th September, 1992;
- as far as the debts mentioned in paragraph b) of previous Article II, on the date indicated in the same paragraph.

It is understood that the interest due up to 30th June, 1990 on debts described in Article I, e) and f) will be rescheduled according to the provisions established in the previous Article II, a).

ARTICLE IV

The "Bank" undertakes to pay and to transfer as soon as possible and not later than 30th April,1992 all debt not covered by the present Agreement due and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE.

Late interest, on the basis of the rates envisaged in Article III, paragraph 2) iii) and 2) ii) respectively for debts due to "SACE" and MEDIOCREDITO CENTRALE, will be charged on those amounts for debts in U.S. Dollars and in Deutsche Marks.

For debts in Italian Liras and in French Francs, late interest will be charged at the rate respectively of 11,875 % p.a. and 10,75 % p.a.

ARTICLE V

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Mozambique's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 31st January, 1984 and having the effect of an increase in Mozambique's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VI
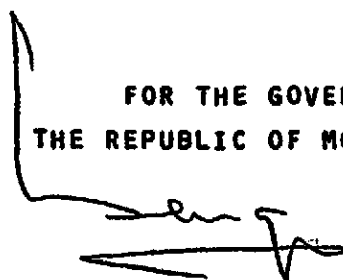
The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome .... on 24th July 1992....., in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOZAMBICO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Mozambico, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 14 giugno 1990 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Mozambico, entro il periodo 1 luglio 1990 - 31 dicembre 1992 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di merci e di servizi e per l'esecuzione di lavori, nonché alle Convenzioni finanziarie, conclusi anteriormente al 1 febbraio 1984 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano prevista dalla Legge italiana (Annesso 1);

b) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Mozambico nel periodo 1 luglio, 1990 - 31 Dicembre, 1992 e non pagati, relativi a crediti di aiuto concessi in base alle Convenzioni finanziarie tra la Banca del Mozambico, agente per conto del Governo della Repubblica del Mozambico (in appresso denominata "Banca") ed il MEDIOCREDITO CENTRALE, firmate anteriormente al 1 febbraio, 1984 (Annesso 2);

c) dei debiti per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale Assicurazione Crediti all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dal Mozambico nel periodo 1 luglio 1990 - 31 dicembre 1992 e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico conclusi il 23 luglio 1985 e l'11 gennaio 1988 in conformità con i Processi Verbali del Club di Parigi, in data 25 ottobre 1984 e 16 giugno 1987 (Annesso 3);

d) dei debiti per capitale ed interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Mozambico nel periodo 1 luglio 1990 - 31 dicembre, 1992 e non pagati, relativi agli Accordi di consolidamento tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico conclusi il 23 luglio 1985 e l'11 gennaio 1988 in conformità con i Processi verbali del Club di Parigi del 25 ottobre 1984 e del 16 giugno 1987 (Annesso 4);

e) dei debiti di cui al paragrafo a) precedente, arretrati al 30 giugno 1990, non ancora pagati (Annesso 5);

f) dei debiti di cui al paragrafo b) precedente, arretrati al 30 giugno 1990, non ancora pagati (Annesso 6);

g) dei debiti di cui al paragrafo c) precedente, arretrati al 30 giugno 1990, non ancora pagati (Annesso 7);

h) dei debiti di cui al paragrafo d) precedente, arretrati alla data del 30 giugno 1990, non ancora pagati (Annesso 8);

i) degli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1990 sui debiti di cui al paragrafo e) precedente, calcolati ai tassi di interesse previsti nel seguente Articolo III, paragrafo 2) i) (Annesso 9);

j) degli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1990, sui debiti menzionati nel paragrafo f) precedente calcolati al tasso di interesse previsto nel seguente Articolo III, paragrafo 2) ii) (Annesso 10);

k) degli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1990, sui debiti menzionati al paragrafo g) precedente relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso l'11 gennaio 1988 secondo il Processo-Verbale del Club di Parigi in data 16 giugno, 1987, calcolati al tasso di interesse previsto nel seguente Articolo III, paragrafo 2)ii) (Annesso 11);

l) degli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1990 sui debiti di cui al paragrafo h) precedente relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso l'11 gennaio 1988 secondo il Processo-Verbale del Club di Parigi in data 16 giugno 1987, calcolati al tasso di interesse previsto nel seguente Articolo III, paragrafo 2) ii) (Annesso 12).

I sopra menzionati Annessi, che sono parte del presente Accordo, potranno essere riveduti di comune accordo tra le due Parti.

Articolo II

a) I debiti per capitale ed interessi e gli interessi di mora di cui al precedente Articolo I, a), b) c), d), e), f), g), h), i) e j) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 15 marzo 2000 e l'ultima il 15 Settembre 2005, per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, a), c), e), g) e i) e al MEDIOCREDITO CENTRALE, in 22 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 15 marzo 2006 e l'ultima il 15 Settembre 2016, per quanto concerne i debiti previsti nel precedente Articolo I, b) d), f) h) e j).

b) Gli interessi di mora di cui al precedente Articolo I, k) e l) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" per quanto concerne i debiti previsti nel precedente Articolo I, k) ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, l) il 30 giugno 1991.

Articolo III

1) La "Banca" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi per il differito pagamento, che saranno calcolati su qualsiasi debito non pagato alla data della scadenza.

2) Tali interessi, e solamente questi, matureranno durante il periodo dalla data della scadenza, per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, a), b), c), d) e), f), g) ed h) e dal 1 luglio 1990 per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I i), j), k) e l) fino al completo pagamento del debito, e saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, a), c), e), g) e i) al tasso del 4, 20% p.a. e del 4,90% per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA ed in marchi tedeschi;

ii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, b), d), f), h), j) e l) al tasso dell' 1,50 % p.a.;

iii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, k) al tasso dell' 8,875% p.a. e del 9,- % p.a. per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA ed in marchi tedeschi.

3) Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - come segue:

- per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo a) del precedente Articolo II, semestralmente (15 Marzo - 15 Settembre), a partire dal 15 Settembre 1992;

- per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo b) del precedente Articolo II, alla data indicata nello stesso paragrafo.

Rimane inteso che gli interessi dovuti fino al 30 giugno 1990 sui debiti di cui all'Articolo I, e) e f) saranno ristrutturati secondo le disposizioni stabilite nel precedente Articolo II, a).

Articolo IV

La "Banca" si impegna a pagare ed a trasferire il prima possibile e non oltre il 30 Aprile 1992 tutti i debiti non coperti dal presente Accordo, dovuti e non ancora pagati alla SACE ed a Mediocredito Centrale.

Interessi di mora, sulla base dei tassi previsti all'Articolo III, paragrafo 2 iii) e 2) ii, rispettivamente per i debiti dovuti alla SACE ed a MEDIOCREDITO CENTRALE, saranno addebitati su tali importi per i debiti in dollari USA ed in marchi tedeschi.

Per i debiti in lire italiane ed in franchi francesi, gli interessi di mora saranno addebitati ad un tasso rispettivamente dell'11,875% p.a. e del 10,75% p.a.

Articolo V

Il presente Accordo non pregiudica sia gli obblighi legali stabiliti dal diritto comune o gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti del Mozambico all'Articolo I del presente Accordo. In conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di tali contratti e/o delle Convenzioni finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Tutte le modifiche dei contratti effettuate dopo il 31 gennaio 1984, aventi come effetto di incrementare gli impegni del Mozambico nei confronti dell'Italia, saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

Articolo VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma................il 24 Luglio 1992........, in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della
della Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica del Mozambico

311.

Roma, 28 luglio 1992

Accordo di consolidamento tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador sulla ristrutturazione del debito estero equadoriano (Club di Parigi, 20 gennaio 1992)

(Entrata in vigore: 28 luglio 1992)

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero ecuadoriano firmato a Parigi il 20 gennaio 1992, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:

a) dei debiti verso l'Italia del Governo della Repubblica dell'Ecuador o del settore pubblico ecuadoriano ovvero di quelli beneficianti di garanzia del Governo ecuadoriano, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1° gennaio 1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE") nonchè agli Accordi italo-ecuadoriani firmati il 27.5.1986 ed il 22.5.1989 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 24.4.1985 e del 20.1.1988;

b) dei debiti delle stesse categorie di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi, arretrati al 31.12.1991;

c) dei debiti, per interessi, in scadenza nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992 e non regolati, derivanti dall'Accordo italo-ecuadoriano firmato il 30.10.1990 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 24.10.1989;

d) dei debiti, della stessa categoria di quelli indicati al precedente paragrafo c), arretrati al 31.12.1991.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

Resta inteso che i debiti derivanti dall'Accordo italo-ecuadoriano firmato il 9.8.1984 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 28.7.1983 sono esclusi dalla presente ristrutturazione.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c) saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador alla "SACE" in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 2000 e l'ultima il 30 giugno 2007.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo d) saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador alla "SACE" come segue:

- 33% entro il 30. 6.1992;
- 33% entro il 30. 9.1992;
- 34% entro il 31.12.1992.

ARTICOLO III

1) Sull'ammontâre totale di ciascun debito, il cui pagamento viene ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il Governo della Repubblica dell'Ecuador si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia interessi calcolati a decorrere dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale, come segue:

a) dalla data di scadenza alla data dell'indennizzo da parte della SACE, ai tassi di interesse di ritardato pagamento previsti nei contratti o convenzioni finanziarie e, ove tali tassi non siano espressamente indicati, ai tassi d'interesse indicati al successivo alinea b);

b) dalla data dell'indennizzo da parte della SACE alla data del regolamento del debito, al tasso di interesse pari al LIBOR a 6 mesi quotato il 31 marzo ovvero il 30 settembre immediatamente precedenti le date di pagamento, maggiorato di 50 "punti base".

Gli interessi suddetti saranno regolati nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie come segue:

- per quanto concerne i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 1), in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre), la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1992;

- per quanto concerne i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 2), alle medesime date previste per il regolamento dei debiti stessi.

2) La SACE provvederà a trasmettere al Governo della Repubblica dell'Ecuador i piani di rimborso dei debiti di cui al precedente Articolo II nonchè l'ammontare e le modalità di calcolo degli interessi dovuti come previsto al precedente punto 1). Eventuali osservazioni dovranno essere formulate entro 40 giorni dalla ricezione. Decorso tale termine i piani di rimborso e le modalità di calcolo di cui sopra saranno considerati approvati.

ARTICOLO IV

Per l'eventuale ritardo, superiore ai 45 giorni, nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica dell'Ecuador

corrisponderà, su richiesta della SACE, con sollecitudine, interessi nella stessa misura indicata al precedente Articolo III, paragrafo 1) b).

ARTICOLO V

I pagamenti di cui al presente Accordo verranno disposti dal Governo della Repubblica dell'Ecuador in favore della SACE - presso la Banca Nazionale del Lavoro - Roma I (conto n. 41703).

ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune né gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti ecuadoriani menzionati all'Articolo I dell'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.
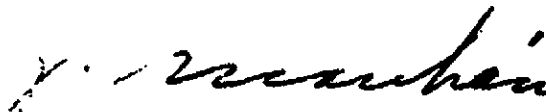
Fatto a Roma il 28.07.1992 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Francesco Aloisi de Larderel

Per la Repubblica dell'Ecuador

Jaime Marchàn

92A4402

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652476) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria *Prof.le* SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 4 3 0 9 2 *

L. 16.900